



Università degli Studi della Tuscia
Dipartimento DECOS



Regione Lazio
Direzione Reg. Amb. e Coop. Popoli

CONVENZIONE

*Valutazione dello stato di conservazione delle aree
marine della Regione Lazio e analisi di fattibilità per
l'istituzione di aree marine protette o di tutela
biologica a livello regionale*

Analisi delle criticità legislative

Responsabile scientifico: Prof. Giuseppe Nascetti
Incaricato della ricerca: Dott. Simone Martino

Rapporto seconda fase
Luglio 2009

Indice dei contenuti

1 Introduzione	3
Prima Parte: analisi del quadro normativo inerente la gestione delle aree protette, con particolare riferimento alle aree marine	5
2.1 L'importanza delle aree marine protette nelle convenzioni e trattati internazionali (<i>soft e hard laws</i>).....	5
2.2 I principi per la <i>governance</i> delle aree protette.....	11
2.3 La gestione nei parchi terrestri e marini nella Regione Lazio: caratteristiche amministrative....	16
2.4 La normativa in materia di gestione di aree marine protette (AMP)	23
2.5 Riferimenti normativi per la conservazione dei siti Natura 2000 (SIC)	32
2.6 I SIC marino-costieri del Lazio e l'affidamento della gestione	40
2.7 La Rete Natura 2000 in Europa: esperienze significative di gestione dei siti marini	48
2.8 Verso l'istituzione di nuove aree marine da tutelare come SIC nel Lazio.....	50
2.9 La concessione demaniale, la ripartizione di competenza tra Stato e Regioni ed il rapporto con le aree protette.....	52
3 Seconda Parte: analisi delle criticità normative e possibilità di attuazione di una rete di protezione di tutela a mare.....	56
3.1 Elementi di criticità nel sistema delle aree marine protette (AMP).....	56
3.2 Considerazione critiche sul quadro normativo nazionale e regionale in materia di conservazione delle natura.....	59
3.4 Sintesi: quale area istituire?	72
4 Conclusioni	75
5 Bibliografia	78

Indice delle figure

Figura 1: schema di possibili interazioni in un processo di <i>governance</i>	12
Figura 2: tipologie di <i>governance</i> per le aree protette	14
Figura 3: tipi di <i>governance</i> e aree protette classificate dalla IUCN	16
Figura 4: Aree marine protette istituite	28
Figura 5: Aree marine protette di prossima istituzione.....	29
Figura 6: Aree marine di reperimento.....	30

Indice delle tabelle

Tabella 1: Elenco delle aree marine protette istituite e relativo Ente Gestore.....	31
Tabella 2: siti costieri della Provincia di Viterbo	41
Tabella 3: Siti di competenza dei Comuni per i quali esiste un piano di gestione.....	42
Tabella 4: Siti marini della provincia di Viterbo	42
Tabella 5: Siti costieri della provincia di Latina ed ente gestore	44
Tabella 6: Siti marini in provincia di Latina	45
Tabella 7: siti costieri della provincia di Roma	46
Tabella 8: Siti marini provincia di Roma.....	47
Tabella 9 - proposta nuovi sic o ampliamento sic esistenti – Lazio	52

1 Introduzione

Questo rapporto è frutto della convenzione che la REGIONE LAZIO, Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, e la UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA di Viterbo, Dipartimento di Ecologia e Sviluppo Economico Sostenibile (DECOS), hanno stipulato nel mese di ottobre 2008, con la finalità di ottenere nell'arco di tempo concordato di 20 mesi, a partire dalla data di stipula (Ottobre 2008) della convenzione stessa, risultati in merito alla ricerca intitolata:

“Valutazione dello stato di conservazione delle aree marine della Regione Lazio e analisi di fattibilità per l'istituzione di aree marine protette o di tutela biologica a livello regionale”.

Il progetto ha come obiettivo generale il supporto programmatico alla individuazione di potenziali Aree Marine Protette (AMP) o di Zone da sottoporre a Tutela Biologica (ZTB) nelle acque territoriali prospicienti la costa laziale.

Il progetto concordato tra le parti é articolato in quattro fasi che prevedono:

- Fase I: la realizzazione di un dossier bibliografico sullo stato di naturalità delle aree marine e costiere al fine di definire una primissima mappatura delle aree marine di maggiore pregio;
- Fase II: la stesura di un rapporto che identifichi le criticità nel sistema di gestione delle aree marine protette laziali;
- Fase III: la definizione di criteri di scelta e di un metodo di selezione delle potenziali aree marine protette e scelta di quelle che meritano maggiore tutela;
- Fase IV: la definizione di un disciplinare per la gestione di un'area marina o di una zona di tutela biologica sperimentale.

In questa relazione si presentano i contenuti maturati durante la seconda fase inerenti l'analisi del *framework* legislativo ed istituzionale in materia di aree protette vigente sia a livello nazionale che su scala regionale. Finalità è rispondere alle necessità della Regione di sfruttare al meglio gli strumenti giuridici che l'attuale quadro legislativo offre, al fine di estendere la tutela del territorio, anche a mare. Inoltre si vuole proporre una valutazione delle criticità del sistema gestionale delle aree protette Nazionali (AMP) e dei siti SIC e ZPS della Rete Natura 2000.

Il rapporto è strutturato in due parti. La prima definisce il quadro normativo internazionale, nazionale e regionale in materia di protezione ambientale, con particolare riferimento alla gestione delle aree protette marine. Inoltre la valutazione dei criteri di gestione di un'area protetta secondo i principi di una buona *governance* forniti dalla IUCN serviranno per la valutazione di un eventuale gap di informazioni acquisite durante la prima fase.

Nella seconda parte viene proposta un'analisi critica degli strumenti legislativi in vigore ritenuti più idonei alla creazione di una rete di aree marine da tutelare. In particolare viene investigata la possibilità di servirsi della Rete Natura 2000, come strumento alternativo alla creazione di Aree Marine Protette (AMP) e della possibilità di istituire parchi regionali marini, per la gestione della protezione a mare, nonché di verificare la possibilità di utilizzare la concessione demaniale per la formulazione immediata di programmi di tutela di aree particolarmente critiche. Dalla evoluzione normativa proposta si vuole percepire quale sia lo strumento giuridico più utile per una rapida e fattiva attuazione delle funzioni di protezione a mare, funzioni che la amministrazione regionale vuole garantire in modo esaustivo (e magari univoco), rimuovendo o riducendo al minimo le lungaggini istitutive ed i *gap* comunicativi che possono intercorrere con altri enti istituzionali.

Le informazioni acquisite in questa fase, infine, saranno utili nella terza fase del progetto al fine di definire un *layer* tematico, di carattere giuridico amministrativo, per guidare la selezione, tra le aree maggiormente interessanti, di quelle più facilmente suscettibili di essere istituite e gestite con il minor sforzo ed impegno finanziario.

Prima Parte: analisi del quadro normativo inerente la gestione delle aree protette, con particolare riferimento alle aree marine

2.1 L'importanza delle aree marine protette nelle convenzioni e trattati internazionali (*soft e hard laws*)

In questo paragrafo si prendono in esame quegli elementi di natura istituzionale che in lingua anglosassone sono definiti con il termine *legal and institutional arrangements*. Essi consistono nella organizzazione e nella messa in posto di quei meccanismi necessari per l'implementazione di politiche e programmi per le aree marine protette. Di solito sono molto differenti da paese a paese, variando in funzione del tipo di organizzazione amministrativa e della storia ed evoluzione socio-economica dello stesso, influenzando in modo diverso le funzioni amministrative, scientifiche, manageriali e finanziarie che devono essere attivate per gestire al meglio le aree protette. In questo paragrafo non siamo interessati a mostrare quali siano su scala nazionale le regole ed i meccanismi (*institutions o rules*) maggiormente adottati, tuttavia si deve riconoscere l'importanza che quelli su scala sopranazionale hanno nell'influenzare il *framework* locale. Emerge dai diversi trattati e convenzioni quale sia l'importanza attribuita alle aree marine, nonché quali principi e misure sia necessario adottare per una corretta gestione. Tale aspetto in particolare sarà evidenziato alla fine del paragrafo dove vengono presentati i principi di gestione delle AMP proposti dalla IUCN.

Esistono pochi trattati che attengono direttamente alla gestione delle aree protette. Essi possono essere raggruppati in due categorie: alcuni sono designati con riferimento alla protezione delle aree terrestri, altri fanno direttamente riferimento alla istituzione di aree marine protette, per esempio la convenzione sul Protocollo di Barcellona. Con riferimento ai primi strumenti giuridici internazionali, rivolti alle aree terrestri, ma aventi ricadute anche sulle aree a mare, si devono ricordare la Convenzione di Ramsar del 1971 (la Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, specialmente come habitat per l'avifauna), e la convenzione sul Patrimonio Mondiale del 1972. Diversi trattati regionali trovano applicazione in ambiente marino quali la Convenzione africana sulla conservazione della natura e delle risorse naturali del 1968, e la convenzione del Pacifico del Sud sulla natura e le risorse naturali del 1976, pur non dando un forte impulso alla istituzione di aree marine protette (Salm e Clark, 2000).

Esistono altri trattati che fanno riferimento alla protezione del mare, anche se non direttamente definiscono misure e politiche orientate alla realizzazione di aree marine protette, essendo piuttosto

recente la consapevolezza della loro importanza. Tra questi si possono citare la Convenzione per la Regolamentazione delle Balene 1946, la Convenzione Internazionale per la Prevenzione dall'Inquinamento del 1973, modificata poi dal protocollo MARPOL 1978, e la Legge sul Mare (UNCLOS) del 1982, entrata in vigore solo nel 1994. Quest'ultima prevede agli articoli 61.2 e 192 che gli stati proteggano e preservino l'ambiente marino, e all'articolo 194 recita che gli stati prendano tutte quelle misure che sono necessarie per prevenire, ridurre, e controllare l'inquinamento marino, utilizzando per lo scopo i migliori mezzi disponibili. Agenda 21 definisce la UNCLOS come la base dello strumento legale sul quale ritagliare la protezione e lo sviluppo sostenibile dell'ambiente marino e delle sue risorse costiere. Sotto la UNCLOS gli stati hanno il diritto di designare aree marine protette e di assicurare che le risorse viventi non siano minacciate da sovra-sfruttamento. Inoltre, richiedendo agli stati di collaborare oltre i limiti giurisdizionali su scala globale o regionale per preservare l'ambiente marino (art 197) UNCLOS apre le porte alla designazione di aree marine protette nei mari di altura.

La protezione di specie marine in Italia, si basa su provvedimenti nazionali derivanti da convenzioni internazionali come la Convenzione di Washington, di Berna e di Bonn, accolte e ratificate in Italia all'inizio degli anni '80. L'applicazione di queste convenzioni prevede rispettivamente il divieto di commercio di specie protette, la protezione (divieto di caccia, disturbo a siti riproduttivi) delle specie minacciate e lo sviluppo di accordi specifici tra i paesi contraenti per la conservazione di specie migratrici. Le leggi di ratifica in questione definisce le misure di protezione legale conferite alle specie elencate nelle relative liste, costituite da specie di flora e fauna terrestre e marina, ma non fa riferimento ancora ad alcuna attività connessa a politiche di conservazione, o ancora a tutte quelle attività che prevedono attività di gestione, di ricerca applicata, di formazione di personale, di divulgazione, tutte misure che interessano invece la tutela degli ecosistemi marini mediante la creazione di aree di riserva o parchi protetti. Pertanto quando si vuole spostare il supporto delle politiche ambientali a favore della gestione degli ecosistemi e delle risorse naturali, ci si pone al centro del dibattito incentrato sulla sostenibilità dello sviluppo, in virtù delle funzioni che le aree marine svolgono non solo in relazione alla dimensione ambientale, ma più in generale nel contesto socio-economico e culturale, sia a livello locale che globale.

Le Aree Marine Protette (AMP), intese come *“qualunque area intertidale o sublitorale con le acque che la ricoprono, la flora, la fauna, le caratteristiche storiche e culturali, sottoposta per legge a misure di protezione riferite, in tutto o in parte, all'ecosistema ambientale che vi è compreso”* (definizione fornita dall'International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, Buenos Aires 1995), rappresentano un esempio di sistema naturale in cui i fruitori divengono protagonisti di modelli di sviluppo sostenibile.

L'importanza dei compiti che le AMP devono conseguire, vale a dire il perseguimento dello sviluppo sostenibile, è stata descritta nel capitolo 17 di Agenda 21, lo strumento non vincolante definito durante la Conferenza sull'ambiente e lo Sviluppo di Rio nel 1992, che chiede agli stati di intraprendere quelle misure necessarie a sostenere la diversità biologica e la produttività delle specie marine sotto la giurisdizione nazionale, includendo la definizione di aree marine protette.

Agenda 21 prospetta che lo sviluppo sostenibile delle risorse marine sia realizzato mediante nuovi approcci alla gestione che hanno il carattere della integrità e contengano il principio della precauzione. I punti chiave del capitolo sono:

Programma A: gestione integrata e sviluppo sostenibile delle aree costiere, incluse le zone economiche esclusive;

Programma B: protezione dell'ambiente marino;

Programma C: uso sostenibile e conservazione delle risorse viventi marine di altura;

Programma D: uso sostenibile e conservazione delle risorse marine viventi sotto giurisdizione nazionale;

Programma E: indirizzare incertezze per la gestione dell'ambiente marino e dei cambiamenti climatici;

Programma F: rinforzare la cooperazione internazionale, regionale e il coordinamento;

Programma G: sviluppo sostenibile delle piccole isole.

Il programma D, in particolare, richiede che gli stati impongano limiti all'uso degli habitat più critici. Il paragrafo 17.85 prevede che gli Stati identifichino gli ecosistemi marini che esibiscono un elevato livello di biodiversità e produttività ed altri habitat critici e provvedano alle necessarie limitazioni sugli usi in queste aree, mediante tra l'altro la designazione di aree protette.

Agenda 21 pone inoltre l'accento su tematiche trasversali alla protezione quali il turismo, interessandosi alle relazioni tra impatti ambientali e società, al sostegno della crescita economica, alla preservazione dell'identità locale, al coinvolgimento delle comunità locali, ed all'integrazione con gli altri settori economici. L'Agenda 21 propone per il turismo sostenibile alcune azioni rivolte ai governi, tra cui la gestione integrata delle aree costiere, l'applicazione del principio "chi inquina paga", il divieto di attività turistica in aree ecologicamente o culturalmente sensibili, il trasferimento dei benefici alle comunità locali, il monitoraggio della performance di settore.

La Federazione EUROPARC, organizzazione pan-europea delle aree protette, sostenuta dalla Commissione Europea DG AMBIENTE, ha pubblicato la *Carta Europea per il Turismo Sostenibile*, con cui si definisce il turismo sostenibile nelle Aree Protette come "qualsiasi forma di

sviluppo, pianificazione o attività turistica che rispetti e preservi nel lungo periodo le risorse naturali, culturali e sociali e contribuisca in modo equo e positivo allo sviluppo economico e alla piena realizzazione delle persone che vivono, lavorano o soggiornano nelle aree protette”.

Il documento vincolante “Convenzione sulla Diversità Biologica”, prodotto a Rio nel 1992, pone la necessità di impegnarsi nella protezione di quegli elementi che caratterizzano la diversità biologica marina, costituita dall'insieme di ambienti e specie, mediante l'istituzione di zone protette *in situ ed ex situ*, di cui vi fanno parte ad esempio le banche genetiche e dei semi, le colture microbiche o tissutali in-vitro, ma anche le attività di *captive breeding* di animali e/o piante con rilascio in natura, e quindi anche i più classici zoo, acquari e giardini botanici. Inoltre pone enfasi sulla necessità di adottare procedure appropriate ai fini dell'ottenimento di valutazioni degli impatti sull'ambiente dei progetti da essa proposti e che sono suscettibili di avere effetti negativi rilevanti sulla diversità biologica. Fanno parte dei ruoli dei singoli governi la ricerca, la formazione la divulgazione delle informazioni e l'istruzione, promuovendo ed incoraggiando la percezione di quanto siano importanti la conservazione della diversità biologica e le misure necessarie a tal fine.

La linea tracciata a Rio viene percorsa dal “Mandato di Jakarta sulla Diversità Biologica Marina e Costiera”, adottato nel 1995 e rivisitato nel 2004, il quale permette di focalizzare l'attenzione della Convenzione sulla Biodiversità sui problemi collegati alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile della biodiversità marina e costiera.

Il programma di implementazione del Mandato consente di implementare la Convenzione sulla Diversità Biologica per quel che riguarda la gestione integrata delle aree marine e costiere, l'uso sostenibile delle risorse viventi, le problematiche relative alle aree marine e costiere protette, la maricoltura e le specie aliene.

Tali concetti sono stati ulteriormente ribaditi in occasione del World Summit sullo sviluppo sostenibile del 2002, che ha evidenziato come la gestione razionale dell'ambiente marino sia fondamentale per poter utilizzare efficacemente le sue risorse, conservandolo per le generazioni future, e ha stabilito che le aree marine protette entro il 2012 debbano mirare al raggiungimento dei propri obiettivi non solo nel campo biologico, ma anche socioeconomico ed amministrativo. Soprattutto viene dichiarato come esse debbano organizzarsi in un sistema a *network*. Il convegno mondiale sui parchi del 2004 ha raccomandato inoltre che almeno il 20-30% dei mari venga protetto da qualsiasi forma di prelievo. Il Summit Mondiale ha delineato come obiettivo di lungo periodo di ripristinare gli stock ittici al valore del massimo prodotto sostenibile entro il 2015, obiettivo che viene dai più considerato raggiungibile solo se si realizza una rete di aree marine da proteggere.

Passando ad analizzare gli strumenti adottati a livello europeo, la Comunità fa ampio uso di comunicazioni, direttive, politiche per la pesca, programmi di azione per l'ambiente, strategie per l'ambiente marino e marittimo.

Tra i primi strumenti legati alla tutela della biodiversità (anche mare) si devono citare: la Direttiva Comunitaria "Uccelli", 79/409/CEE e la Direttiva "Habitat" 92/43/CEE, ratificata nel 1997. Di notevole importanza è anche il Sesto Programma di Azione per l'Ambiente della Comunità Europea (2001-2010) che riconosce la necessità di integrare pienamente le questioni ambientali nella Riforma della Politica Comune sulla Pesca (PCP). Oltre ciò identifica ulteriori azioni necessarie per assicurare un ambiente marino sano, in particolare per ridurre l'inquinamento marino e l'eutrofizzazione e per estendere la rete Natura 2000 delle aree e degli ecosistemi naturali più rappresentativi alle zone marine.

Per realizzare questi obiettivi di integrazione tra politiche diverse è stata dapprima predisposta l'implementazione delle strategie Integrate per la Gestione delle Zone Costiere con la comunicazione (COM00/547) e la Raccomandazione 30 Maggio 2002. Il modello ICZM viene oggi consigliato come strumento per guidare la gestione delle aree marine (CE, 2007). Con riferimento alla gestione delle aree marine, la direttiva sulla Strategie per l'ambiente marino 2008/56/CE, orientata a valutare e definire gli strumenti per migliorare il livello qualitativo, sia chimico-fisico che biologico delle acque marine, pone enfasi inoltre sulla necessità di supportare la piena implementazione della rete ecologica Natura 2000, sotto la tutela giuridica delle direttive Habitat e Uccelli, come importante contributo per raggiungere uno stato ambientale buono delle acque marine. Tale strategia marina deve costituire il pilastro ambientale principale della politica marittima dell'UE, vale a dire la componente ambientale dell'intera politica marittima.

Altri strumenti hanno valenza su scala regionale come quelli proposti per il Mediterraneo, quale la Convenzione per la Protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento o Convenzione di Barcellona (1976), vale a dire lo strumento giuridico ed operativo del Piano d'Azione delle Nazioni Unite per il Mediterraneo (MAP). Nell'ambito di tale convenzione nel 1999 la UE ha adottato un protocollo relativo alle aree specialmente protette ed azioni a favore delle specie minacciate di estinzione e della conservazione degli habitat (Med SPA). Questo protocollo adotta un approccio simile a quello della Direttiva Habitat, predisponendo l'istituzione delle Aree Speciali Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM) nelle zone costiere o di mare aperto. I principali obblighi delle Parti contraenti si riferiscono ad azioni precauzionali per prevenire, combattere ed eliminare l'inquinamento dell'area del Mar Mediterraneo e per proteggere e valorizzare l'ambiente marino. Ai Paesi che accolgono la Convenzione di Barcellona si richiede di sviluppare dei Piani di Azione

Nazionali costituiti da strategie specifiche per la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile delle risorse marine mediterranee. I piani includono l'identificazione di specie che richiedono una protezione speciale, la loro conservazione tramite l'istituzione di aree protette speciali, siano esse costiere che di alto mare, attività di monitoraggio e conoscenza dello stato di conservazione delle specie e delle aree marine di particolare interesse, valutazione delle misure prese, attuazione di ulteriori misure di gestione ed avvio di piani di recupero.

Sempre in ambito MAP è stato recentemente approvato un nuovo protocollo relativo alla Gestione integrata delle aree costiere, firmato a Madrid nel gennaio 2008, che risulta il primo strumento internazionale "*legally binding*" in materia di ICZM per i paesi delle Nazioni Unite, sia pure inerente ad un mare regionale.

Il protocollo punta soprattutto sulla definizione di una strategia regionale per l'applicazione di meccanismi di coordinamento e integrazione finalizzati alla gestione più corretta delle risorse costiere. In particolare in merito alla gestione degli ecosistemi marini i contraenti devono adottare misure per assicurare la protezione attraverso la legislazione, pianificazione e gestione delle aree marine e costiere, ed inoltre promuovere cooperazione regionale ed internazionale per l'implementazione di programmi comuni sulla protezione degli habitat marini.

I principi e le misure che sono stati sin ora presentati trovano una sintesi nelle **linee guida fornite dalla IUCN** per la protezione della biodiversità marina, da aggiungere attraverso la designazione di aree speciali e la identificazione delle aree particolarmente sensibili.

Gli obiettivi che si pone la IUCN per la realizzazione di un sistema rappresentativo di aree marine sono sia di natura ambientale che socio-economica. Oltre alla protezione degli ecosistemi e delle specie rare e minacciate, si vogliono preservare le attività sociali ed il benessere della popolazione locale proprio attraverso la creazione dell'area marina stessa.

Lo sviluppo di un sistema coerente di aree marine deve essere realizzato mediante una revisione delle aree marine protette esistenti, per stabilire quale sia il loro livello di rappresentatività. L'iter proposto per identificare le aree da tutelare passa attraverso l'analisi delle seguenti informazioni:

- ✓ Identificazione delle aree critiche;
- ✓ Identificazione dei processi chimico-fisici, biologici ed ecologici;
- ✓ Identificazione dei fattori socio-economici.

La definizione dei punti di cui sopra è fondamentale per arrivare alla determinazione delle priorità per la loro realizzazione e gestione, lo sviluppo e l'implementazione di programmi educativi per la

comunità, la allocazione di sufficienti risorse per lo sviluppo e la implementazione di piani di gestione, e di programmi di ricerca, monitoraggio, e sorveglianza. L'area marina protetta assume pertanto un ruolo centrale per lo sviluppo del territorio non solo in relazione alla protezione dell'ambiente marino, degli ecosistemi e degli habitat maggiormente vulnerabili, ma anche perché favorisce la progettazione di iniziative in grado di sostenere lo sviluppo delle attività economiche locali, secondo stretti requisiti di sostenibilità ambientale.


La definizione delle aree prioritarie richiede comunque la scelta di criteri di selezione. In modo piuttosto speditivo ci si potrebbe concentrare sui criteri di urgenza, di opportunità o su quelli basati su pressioni o spinte politiche e populiste. Tuttavia una scelta adeguata dei criteri più opportuni è funzione degli obiettivi che si vogliono conseguire. Se per esempio l'obiettivo primario è il mantenimento della diversità genetica, la salvaguardia dei processi ecologici, ed il recupero delle specie, i criteri predominanti saranno la naturalità e la unicità degli habitat. Se invece la finalità è preminentemente economica, i criteri da adottare saranno l'intensità con cui le risorse vengono sfruttate, il valore presente delle risorse, il grado con cui sono minacciate (Emerton, 1999, Hockings et al., 2000). Per un elenco esaustivo dei criteri utilizzabili per la selezione delle aree si può far riferimento alla guida pubblicata dalla IUCN (Hockings et al., 2000;), che distingue i criteri in sociali, economici, ecologici e pragmatici. La metodologia consigliata per l'analisi dei dati al fine di pervenire ad una *short list* di aree da tutelare, aventi la maggior concentrazione di valenze ambientali è la *map overlay* basata su strumenti quali la analisi multi obiettivo e multicriteriale (per un'analisi delle metodologie di selezione di aree marine da tutelare si rimanda al terzo rapporto previsto dalla convenzione). La lista poi, una volta definita, può essere raffinata ed ordinata in modo logico in funzione delle minacce, naturali e antropiche, o dei conflitti nell'uso delle risorse. Per esempio il livello di dipendenza di una popolazione dalle attività di pesca può essere utilizzato per indicare la priorità tra siti candidati per salvaguardare le risorse ittiche.

2.2 I principi per la *governance* delle aree protette

Al fine di risolvere i problemi legati alla definizione di chi fa cosa, con quali poteri e con quale distribuzione di poteri (autorità e responsabilità), si è diffusa di recente da parte degli istituti che si occupano di *governance* la ricerca di principi che possano contribuire al *buon governo* delle aree protette. La parola *governance*, non traducibile in italiano con un termine unico, fa riferimento alle modalità di interazione tra governi, organizzazioni sociali, cittadini e settore privato (vedi figura 1), e alle modalità in cui le decisioni vengono prese tra questi soggetti. La *governance* è un processo in cui società e organizzazioni prendono le loro importanti decisioni, determinano chi è coinvolto nel

processo decisionale e le modalità con cui essi tengono conto dei loro ruoli e delle loro responsabilità. Pertanto, *governance* non è sinonimo di governo, ma concerne in modo più generico tutto ciò che attiene al “governo” di *azioni collettive*, chi deve essere coinvolto e in che misura (Graham *et al.*, 2003).

Figura 1: schema di possibili interazioni in un processo di governance



Fonte: fonte: Graham *et al.*, 2003, tratto da Simone Martino, tesi di dottorato

Valutare processi di *governance* è molto utile per definire soluzioni alternative ai fallimenti di politiche, leggi e processi decisionali correnti, garantire il controllo delle responsabilità (*accountability*), contribuire alla riduzione di sprechi nella erogazione sia di risorse umane che finanziarie, ed infine identificare il più appropriato sistema di gestione e controllo alla luce di cambiamenti globali.

L'analisi della *governance* è in grado di esaminare quale modello di gestione sia più flessibile e capace di rispondere alle necessità, opportunità e pericoli delle aree protette; quale sia in grado di promuovere un più ampio uso delle risorse che si offrono agli stakeholder; quale offra un maggiore supporto alla risoluzione di problemi ecologici ed economici; quale presenti le opportunità per sviluppare sinergie tra iniziative di conservazione su scala locale e nazionale; ed infine quali siano le opportunità e le sfide per rafforzare la cooperazione tra strutture istituzionali, autorità regionali, nazionali e iniziative locali (Abrams *et al.*, 2003).

La necessità di trovare nuove soluzioni negoziali per nuove condizioni viene in letteratura indicata con il termine di *good governance* (Abrams *et al.*, 2003; ,Graham *et al.*, 2003). Cinque principi sono stati adottati dall'Istituto sulla Governance per una buona ed effettiva strategia di esercizio dei poteri di *governo*, al fine di incontrare gli obiettivi delle aree protette. Essi fanno riferimento all'approccio basato sui diritti inviolabili dell'uomo, in base ai quali il processo di *governance* delle

aree protette non dovrebbe violare i diritti legali e non statutari sia delle comunità che degli individui. Essi enfatizzano inoltre il concetto di sussidiarietà, che delega autorità e responsabilità al livello più basso con rilevante capacità gestionale, promuovendo partecipazione pubblica e *accountability* nel processo decisionale. Tali principi di buona gestione, applicati al contesto delle responsabilità nella *governance* delle aree protette, sono di seguito definiti (Borrini-Feyerabend, 1996; Graham *et al.*, 2003; Abrams *et al.*, 2003).

Legitimacy and voice: promuovere la libera espressione di punti di vista, incoraggiare il dialogo ed il consenso e le relazioni di fiducia tra i vari stakeholders.

Accountability: garantire un'adeguata conoscenza da parte degli stakeholders del processo decisionale, definire chi ha responsabilità e per cosa e come tali responsabilità sono valutate; fare in modo che sia garantito un facile accesso al principio di responsabilità e che esso sia non solo verbale, ma sia legato a sanzioni amministrative in caso di inosservanza.

Performance: assicurare una competente amministrazione per il governo dell'area protetta ed una sufficiente capacità umana e istituzionale.

Fairness: assicurare una equa distribuzione di costi e benefici derivanti dalla conservazione e garantire chiari meccanismi per la gestione e risoluzione dei conflitti.

Direction: fornire un'effettiva leadership generando e supportando idee, processi innovativi e modelli di buona condotta.

Applicazione dei principi della governance alle aree protette secondo l'IUCN

I principi sopra menzionati sono considerati rilevanti per ciascun tipo di modello o struttura di *governance* delle aree protette, da quelle gestite da un'agenzia nazionale, sia essa sotto il controllo diretto del governo centrale che locale, a quelle gestite da meccanismi di partecipazione collaborativa.

La IUCN riconosce :

- **una gestione centralizzata** che detiene *authority e accountability*, tuttavia consultazioni con gli stakeholder possono essere attivate prima di formulare le decisioni in merito alla gestione. La gestione può essere delegata ad una organizzazione designata, che prende le decisioni all'interno di un certo mandato.
- **una gestione affidata a più soggetti** (*multi-stakeholders*) dove *authority e accountability* sono condivise in vario modo tra governi e comunità locale. Nella gestione collaborativa l'autorità

formale per la decisione solitamente è affidata ad una agenzia governativa, ma l'agenzia deve collaborare con altri stakeholder, che possono riunirsi in un'organizzazione (*management board*) con lo scopo di sviluppare e raccomandare piani di gestione e di azione.

- **una gestione privata** che affida autorità e responsabilità di gestione direttamente ai proprietari privati. Il proprietario può essere un singolo cittadino, un'organizzazione *no-profit*, o un'organizzazione non governativa. Altre istituzioni quali organizzazioni a finalità di lucro possono essere proprietarie di aree protette, delegate di responsabilità per la loro conservazione, e sottoposte a leggi e termini di accordo con il governo centrale o locale.
- **una gestione affidata ad una intera comunità**, che possiede sia la autorità che la responsabilità verso il governo che ha delegato tali poteri per la loro effettiva ed efficace conservazione.

Figura 2: tipologie di *governance* per le aree protette

Protected Area Governance Types									
A. Government management			B. Multi-stakeholder management		C. Private management			D. Traditional community management	
National or provincial/state agency	Local / municipal government	Delegated management	Collaborative management	Joint management	Individuals	Not-for-profit organizations (NGO's, other institutions)	For-profit corporations	Indigenous peoples	Traditional local communities

Fonte: Abraham et al., 2003, tratto da Simone Martino, tesi di dottorato

E' indiscutibile il fatto che le finalità per cui un'area protetta viene istituita non sono indipendenti dal tipo di *framework* gestionale scelto. L'IUCN definisce *area protetta un tratto di terra o di mare dedicata alla protezione ed al mantenimento della diversità biologica e delle risorse naturali e culturali ad essa associate, e gestite attraverso strumenti legali o altri mezzi purché risultino essere efficaci* (tratto da Grahams et al., 2003 che cita Davey AG., 1998 in "National System Planning for Protected Areas).

Le diverse forme di classificazione assunte dalla IUCN, pari ad un numero di 6, si orientano dalla riserva integrale (categoria I- *strict natural reserve*), dove esiste una stretta protezione e sorveglianza del bene ambientale, a forme più blande di restrizione e gestione in cui è acconsentita l'integrazione di attività produttive (Categoria VI – *managed resource*), che non siano chiaramente incompatibili con la conservazione o la preservazione del bene in questione (vedi figura 3).

Finalità delle sei categorie o tipologie di classificazione di un'area, possono essere:

1. garantire la conservazione della natura;
2. far emergere l'importanza scientifico-culturale;
3. costituire una opportunità per i visitatori;
4. essere una necessità per la popolazione locale o indigena.

Bilanciare questi obiettivi, a volte in contrasto tra di loro, è il compito della *governance*. Le quattro forme di *governo del territorio* sopra riportate (figura 2) sono coerenti con la formulazione IUCN delle sei categorie di aree protette (figura 3) (Graham *et al.*, 2003), stabilite in base alle finalità di conservazione delle stesse ed ai principi di base attraverso cui costruire un processo di *governance* in linea con i fondamentali diritti dell'uomo definiti dal programma UNEP.

Nell'ambito della conservazione delle aree protette, il ruolo della *governance* consiste nel fornire un'analisi di politiche, programmi e regolamenti, nonché della cultura organizzativa e delle attitudini professionali. Tale disamina si concentra sulla valutazione dei differenti tipi di potere quali quello di *pianificare, definire regolamenti, generare finanziamento e reddito, nonché garantire accesso alle informazioni e far rispettare le decisioni prese*. Una buona *governance* deve essere consistente con l'esercizio consapevole e responsabile dei poteri sopra citati, al fine di pervenire agli obiettivi di conservazione desiderati. Capita spesso che tali poteri entrino in conflitto, poiché più soggetti reclamano la loro autorità su una stessa zona o sulla gestione delle stesse risorse che vengono così ad essere sottoposte a diverse leggi e regolamenti talvolta contrastanti. La valutazione nel corretto uso di tali poteri deve essere quindi realizzata attraverso i principi della *governance* in precedenza menzionati (proposti da Abrams *et al.*, 2003; Graham *et al.*, 2003).

Figura 3: tipi di governance e aree protette classificate dalla IUCN

Governance type	A. Government Managed Protected Areas			B. Co-managed Protected Areas			C. Private Protected Areas			D. Community Conserved Areas	
	Federal or national ministry or agency in charge	Local/ municipal ministry or agency in charge	Government-delegated management (e.g. to an NGO)	Trans-boundary management	Collaborative management (various forms of pluralist influence)	Joint management (pluralist management board)	Declared and run by individual land-owner	...by non-profit organisations (e.g. NGOs, universities, etc.)	...by for profit organisations (e.g. individual or corporate land-owners)	Declared and run by Indigenous Peoples	Declared and run by Local communities
I- Strict Nature Reserve/ Wilderness Area											
II- National Park (ecosystem protection; protection of cultural values)											
III- Natural Monument											
IV- Habitat/ Species Management											
V- Protected Landscape/ Seascape											
VI- Managed Resource											

Fonte: Abraham et al., 2003 tratto da Simone Martino, tesi di dottorato

2.3 La gestione nei parchi terrestri e marini nella Regione Lazio: caratteristiche amministrative

I riferimenti normativi in materia di aree protette (parchi e riserve) sono contenuti nella legge nazionale 394/91. Essi sono stati recepiti (pedissequamente) dalla regione Lazio, per definire il quadro gestionale delle aree di rilevanza regionale e provinciale, e disciplinate dalla **legge regionale 29/97** e successive modificazioni apportate dalla **legge regionale 10/2003**.

Il sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio è articolato, tenendo conto delle diverse caratteristiche e destinazioni delle aree stesse, nelle seguenti categorie:

- a) parco naturale;
- b) riserva naturale.

I parchi naturali sono “*aree terrestri, fluviali, lacuali e tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale che configurano un sistema omogeneo caratterizzato dagli aspetti*

naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali”.

Le riserve naturali sono “*aree terrestri, fluviali, lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche*” (art 5, comma 2 e 3).

Per garantire una più ampia azione di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio naturale, oltre alle aree classificate ai sensi dell’articolo 5, la legge tutela i monumenti naturali di cui al comma 2 ed i siti di importanza comunitaria individuati nel territorio regionale in base ai criteri contenuti nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. I monumenti naturali sono “*habitat o ambienti omogenei, esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche, geositi e affioramenti fossiliferi, che presentino caratteristiche di rilevante interesse naturalistico e/o scientifico*” (art 6, comma 2). La conservazione, integrità e sicurezza dei monumenti naturali si attua mediante appositi regolamenti (art 6, comma 4).

Per ciascuna area individuata dal piano dei parchi, la Giunta regionale adotta uno schema di piano, con allegata cartografia, almeno in scala 1:25.000 la quale indichi la delimitazione dei confini provvisori delle aree da proteggere e la loro eventuale suddivisione nelle seguenti zone provvisorie a tutela differenziata: 1) zona A di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con inesistente o limitato grado di antropizzazione; 2) zona B di valore naturalistico, paesaggistico e culturale, contraddistinta da un maggior grado di antropizzazione (art 7 comma 4).

La gestione delle aree naturali protette è affidata, tenuto conto del livello di interesse definito dalle relative leggi istitutive ai sensi dell'articolo 5, comma 4: a) ad enti di diritto pubblico, dotati di autonomia amministrativa, da istituirsi con legge regionale, qualora si tratti di aree naturali protette di interesse regionale; b) alle province, qualora si tratti di aree di interesse provinciale (art 12, comma 1).

Per la gestione dei servizi delle aree naturali protette, con esclusione della vigilanza, gli organismi di gestione possono convenzionarsi con enti pubblici, associazioni e cooperative locali, qualificate in materia di protezione ambientale o da qualificare con appositi corsi di formazione, o con istituti universitari (art 12, comma 3).

Gestione delle aree naturali protette di interesse regionale: l'Ente Parco

Secondo l'articolo 13 comma 1 le aree protette di interesse regionale devono essere gestite dall'**Ente Parco**, vale a dire un ente di diritto pubblico costituito da: a) il presidente; b) il consiglio direttivo; c) il collegio dei revisori dei conti; d) la comunità.

Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da altri sei membri, scelti tra persone che si siano distinte per gli studi e per le attività nel campo della protezione dell'ambiente (art 14 comma 1). Spetta al consiglio direttivo: a) adottare il regolamento ed il piano dell'area naturale protetta; b) adottare lo statuto dell'ente di gestione; c) adottare i bilanci preventivi e consuntivi, il programma pluriennale di promozione economico e sociale ed i progetti per l'utilizzazione dei fondi destinati agli investimenti; d) esercitare i poteri di indirizzo e controllo per la gestione dell'ente in conformità alle direttive della Regione e deliberare in ordine alle altre questioni amministrative di carattere generale non rientranti nelle competenze del direttore o non delegate al presidente (art 14 comma 2).

Ai sensi dell'articolo 15 comma 1, il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente di gestione secondo le norme di contabilità della Regione e sulla base dei regolamenti dell'ente stesso.

La comunità è composta dai presidenti delle province, i sindaci dei comuni e i presidenti delle comunità montane o loro delegati nei cui territori sono ricomprese le aree naturali protette (art 16, comma 1). Si tratta di un organo propositivo e consultivo dell'ente di gestione. In particolare, il suo parere è obbligatorio: a) sul regolamento dell'area naturale protetta; b) sul piano dell'area naturale protetta; c) sul bilancio e sul conto consuntivo dell'ente di gestione; d) su altre questioni a richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo dell'ente di gestione (art. 16 comma 3). Inoltre la comunità del parco elabora e trasmette per l'adozione al consiglio direttivo il programma pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 30.

Il direttore è nominato dalla Giunta regionale (art 24 comma 1) e può durare in carica 5 anni (art 24 comma 2). Il direttore assiste con voto consultivo alle sedute del consiglio direttivo, cura l'istruttoria e l'attuazione delle deliberazioni del consiglio stesso e delle determinazioni del presidente, tratta, con rilevanza esterna, gli affari di ordinaria amministrazione, dirige ed organizza i servizi e le attività gestionali, svolge tutti gli altri compiti a lui attribuiti dallo statuto dell'ente di gestione (art 24 comma 3). E' direttamente responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione (art 24 comma 4).

Al personale denominato guardiaparco è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, ed è affidata la sorveglianza sulla osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dal piano

dell'area naturale protetta, dal regolamento di gestione dell'area stessa e da ogni altra disposizione impartita dagli organi di gestione (art 25 , comma 2).

Ai sensi dell'articolo 25 bis, il personale di sorveglianza e il personale tecnico delle aree naturali protette di interesse regionale e dell'Agenzia regionale per i parchi (ARP) effettua attività di monitoraggio e controllo sullo stato di qualità degli habitat e delle specie della flora e della fauna di importanza comunitaria, di cui alla direttiva 92/43/CEE (Habitat), sia all'interno delle aree naturali protette regionali, sia nei siti della rete Natura 2000, sia negli ambiti del territorio regionale ove tali habitat e specie sono comunque presenti.

Piano di gestione e regolamento

L'articolo 26 comma 1 disciplina i contenuti del piano di gestione. Il piano dell'area naturale protetta prevede: a) *la perimetrazione definitiva dell'area naturale protetta; b) le destinazioni di uso pubblico o privato dell'area naturale protetta e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree; c) i diversi gradi e tipi di accessibilità veicolare e pedonale, prevedendo in particolare percorsi, accessi e strutture idonee per i disabili, i portatori di handicap e gli anziani; d) i sistemi di attrezzature e servizi per la funzione sociale dell'area naturale protetta, quali: musei, centri di visita, uffici informativi, aree di campeggio e attività agrituristiche; e) gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sui paesaggi e sui beni naturali e culturali in genere; f) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione nelle seguenti zone caratterizzate da forme differenziate di tutela, godimento ed uso:*

1) zona di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

2) zona di riserva generale, nella quale è vietato realizzare nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere consentite le utilizzazioni produttive, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, gli interventi sulle risorse naturali a cura dell'ente di gestione, nonché gli interventi di manutenzione previsti dall'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento igienico sanitario e strutturali del patrimonio edilizio esistente per finalità agro-silvo-pastorali ed agrituristiche;

3) zona di protezione, nella quale, in armonia con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e in conformità ai criteri fissati dall'ente di gestione con il regolamento di cui all'articolo 27, continuano, secondo gli usi tradizionali o secondo metodi di agricoltura biologica e/o compatibile, le attività agro-silvo-pastorali, la raccolta di prodotti naturali, incoraggiando anche la produzione artigianale di qualità e l'attività agriturbistica.

4) zona di promozione economica e sociale, da individuare nelle aree più estesamente modificate da processi di antropizzazione, nella quale le iniziative previste dal programma pluriennale di cui all'articolo 30 possono svilupparsi in armonia con le finalità di tutela dell'area, per migliorare la vita sociale e culturale delle collettività locali ed il godimento dell'area stessa da parte dei visitatori.

f bis) la proposta di aree contigue alla perimetrazione definitiva dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 10.

Il piano dell'area naturale protetta ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della l. 394/1991 e sostituisce i piani paesistici ed i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti (art 26 comma 6).

Il comma 1 dell'articolo 27 definisce i contenuti del regolamento che deve disciplinare:

a) gli interventi sulle acque; b) la raccolta delle specie vegetali allo stato selvatico; c) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti; d) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio ed agro-silvo-pastorali; e) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto, con l'indicazione dei modi d'uso della viabilità, in maniera da assicurare la fruibilità pubblica delle attrezzature sociali e ricreative e dei beni culturali esistenti nell'area naturale protetta; f) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative, con le modalità di accesso del pubblico alle differenti aree di servizi dell'area naturale protetta, anche dietro pagamento, comunque garantendo particolari facilitazioni per le visite a scopo didattico e culturale; g) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia; h) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione vigente in materia; i) lo svolgimento di attività previste da interventi di occupazione giovanile o di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche; j) l'accessibilità al territorio dell'area naturale protetta attraverso percorsi e strutture idonei per disabili, portatori di handicap ed anziani.

L'articolo 27 comma 3 tuttavia disciplina eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono comunque avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente di gestione dell'area naturale protetta e sono attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate,

scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio dell' area naturale protetta, previ opportuni corsi di formazione realizzati a cura dell'ente stesso.

Ai sensi dell'art. 28 viene disciplinato il rilascio di concessioni o autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta. Tale rilascio è sottoposto a preventivo nulla osta dell'ente di gestione ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4, della l. 394/1991. Ai fini dell'acquisizione del nulla osta, le amministrazioni interessate convocano apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14, 14bis, 14ter, 14quater della l. 241/1990 e successive modifiche. Il nulla osta di cui al comma 1 deve verificare la conformità con le norme di salvaguardia di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), con il piano e con il regolamento dell'area naturale protetta. Qualora si riscontri che nelle aree naturali protette venga esercitata un'attività in difformità del piano, del regolamento o del nulla osta, il legale rappresentante dell'ente di gestione dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali ai sensi dell'articolo 29 della l. 394/1991.

Aree naturali protette di interesse provinciale

Le province gestiscono le aree naturali protette di propria competenza potendosi avvalere temporaneamente della consulenza della agenzia regionale dei parchi (art 29 comma 1). Le province devono assicurare l'utilizzazione di esperti qualificati in materia di tutela ambientale e la partecipazione delle associazioni ambientaliste di rilevanza provinciale (art 29 comma 2).

Sviluppo dell'area

Gli organismi di gestione delle aree naturali protette di interesse provinciale predispongono ed adottano i relativi piani secondo le modalità previste dall'articolo 26. Gli organismi di gestione predispongono altresì i regolamenti secondo quanto previsto dall'articolo 27 e li trasmettono alle province interessate per la relativa approvazione (art 29 comma 4).

Per le aree naturali protette di interesse provinciale, il nulla osta ed i poteri di intervento di cui all'articolo 28 spettano ai rispettivi organismi di gestione.

Lo sviluppo delle aree protette deve essere guidato dalla comunità dell'ente di gestione delle aree naturali protette d'interesse regionale e dagli organismi di gestione delle aree naturali protette di interesse provinciale che entro novanta giorni dalla loro costituzione, con l'assistenza dell'Agenzia Regionale per i Parchi, elaborano il programma pluriennale di promozione economica e sociale.

Tale strumento serve a garantire le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno dell'area stessa e dei territori adiacenti, anche mediante la realizzazione di specifici progetti di sviluppo sostenibile (art 30 comma 2).

Il programma prevede da parte dell'organismo di gestione: *a) la concessione di sovvenzioni a privati o enti locali per il mantenimento ed il ripristino delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi tutelati e delle tipologie edilizie; b) la predisposizione di attrezzature, di impianti di depurazione e per il risparmio energetico, di servizi e strutture di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di specifiche convenzioni; c) l'agevolazione o la promozione di forme di associazionismo cooperativo tra i residenti nell'ambito dell'area naturale protetta per l'esercizio di attività tradizionali, artigianali, agroforestali, culturali, di restauro, di servizi sociali e di biblioteche e di ogni altra iniziativa atta a favorire lo sviluppo di un turismo ecocompatibile. c bis) l'incentivazione di attività dirette alla fornitura di servizi sociali, comprese le attività terapeutiche, riabilitative e di inserimento sociale, esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all' articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57) mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse aziendali normalmente impiegate nell'attività agricola.*

Gli organismi di gestione dell'area protetta orientano la loro attività al fine di qualificare e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali. In particolare sono incentivate e regolamentate alla sostenibilità: l'attività agricola e zootecnica ed il loro eventuale sviluppo; la razionale gestione ed il miglioramento dei pascoli e dei boschi; il mantenimento ed il miglioramento della rete stradale rurale al servizio delle attività di cui alle lettere e la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il restauro conservativo dei fabbricati rurali (art 31). L'ente inoltre definisce i criteri di gestione del patrimonio forestale che devono essere approvati dalla Giunta regionale, previo parere della sezione aree naturali protette, e devono indicare: a) le modalità ed i criteri, di gestione, utilizzazione e trasformazione del governo dei boschi; b) le modalità di esercizio dell'uso civico di legnatico per la popolazione residente, secondo le consuetudini locali; c) le modalità e gli interventi per la tutela del patrimonio forestale dal pericolo degli incendi.

L'organismo di gestione, infine, per garantire uno sviluppo equitativo dell'area protetta, favorendo la conservazione dell'ambiente senza svantaggiare economicamente la popolazione ivi residente, è tenuto a risarcire i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, alle opere

approntate sui terreni e può corrispondere incentivi per la prevenzione dei danni medesimi. Il regolamento stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del danno (art 34 comma 1).

I vincoli imposti dal piano dell'area naturale protetta o dalle misure di salvaguardia di cui all'articolo 8 alle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli relativi ad attività già ritenute compatibili possono dar luogo a compensi ed indennizzi che tengono conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività dell'area naturale protetta (art 34 comma 2).

2.4 La normativa in materia di gestione di aree marine protette (AMP)

Le aree marine protette (AMP) sono porzioni di mare, comprendenti anche tratti costieri, in cui le attività umane sono parzialmente o totalmente limitate.

Le misure istituzionali in materia di aree marine protette sono rintracciabile nella legge 979/82 e nella legge quadro sulle aree protette (legge 394/91). Il concetto ispiratore di entrambe le leggi, in particolare la più recente, è di promuovere un "uso sostenibile" per cui le attività umane si compenetrino con la conservazione degli habitat e degli ecosistemi naturali senza determinare motivi di attrito.

La definizione di area marina protetta ai sensi della legge 979/82 comporta una certa enfasi sia degli aspetti ecologici che di quelli economici dell'area da proteggere. In particolare l'articolo 25 comma 1 le definisce come *ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono*".

Tale definizione viene mantenuta dall'articolo 2 comma 3 della legge 394/91, e successive modificazioni (dall'art. 2, comma 22, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e integrato dalla legge 14 luglio 2003, n. 161).

L'istituzione delle aree protette è disciplinata dall'articolo 18 della legge 394/91.

In attesa di istituzione di una particolare area, comunque, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge 394/91 sono previste misure di salvaguardia da adottarsi da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM). Il comma 5 recita che per le aree marine protette le misure di salvaguardia siano adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

Secondo tale articolo al comma 2 si precisa che il Ministro dello Ambiente nell'adottare misure di salvaguardia a tutela delle aree individuate, con il provvedimento che prescrive le misure di salvaguardia, può vietare la trasformazione e l'utilizzazione dell'area, nonché la pesca.

L'istituzione delle aree marine protette avviene ad opera del MATTM di intesa con il Ministro del tesoro (art 18 comma 1). Ai sensi dell'articolo 26 della legge 979/82 viene disciplinata l'istruttoria relativa alla istituzione dell'area, secondo la quale è la Consulta per la difesa del mare a dover accertare le condizioni fisiche, biologiche, ambientali, socio-economiche ed eventuali vincoli dell'area per la pesca, lo sfruttamento delle risorse e la navigazione, al fine di definire l'assoggettamento a riserva dell'area interessata. Tuttavia ai sensi dell'articolo 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante *Nuovi interventi in campo ambientale*, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti è stata soppressa e trasferite le relative funzioni al Ministero dell'Ambiente.

Sebbene si ponga enfasi sul ruolo predominante del MATTM in materia di istituzione dell'area marina, l'articolo 18 comma 1-bis (introdotto dall'art. 8 della L.23 marzo 2001, n. 93) promuove una più attenta partecipazione da parte delle regioni, prevedendo che l'istituzione delle aree protette marine possa essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente. Già il decreto legislativo 112/98, recante norme in materia di *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*, prevedeva all'articolo 77 comma 2 che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve naturali, comprese quelle marine, fossero operate sentita la Conferenza unificata, e cioè sentite le regioni, pur rimanendo di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi e riserve statali, anche marini (comma 1).

Il decreto istitutivo dell'area, ai sensi dell'art 18 comma 2 della legge quadro sulle aree protette, deve contenere tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevedere programmi di studio e ricerca scientifica, di valorizzazione, da attuarsi nell'ambito della riserva, ed infine misure regolamentari con la specificazione delle attività oggetto di divieto o sottoposte a particolari limitazioni o autorizzazioni.

Ai sensi dell'articolo 2 comma 9 bis della legge quadro sulle aree protette i limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA).

Il decreto istitutivo deve indicare altresì la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6. Quest'ultimo recita che i beni del demanio marittimo e le zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima e che i beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta ne fanno parte. La concessione del demanio marittimo ricadenti in aree marine protette è disciplinato dall'Accordo 14 luglio 2005. In particolare l'articolo 1 prevede che in zona A di riserva integrale, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta. In zona B, di riserva generale, ed in zona C, di riserva parziale, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta sono adottati o rinnovati dalle Regioni, o dagli enti locali cui siano state da esse conferite le funzioni, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive. Per quanto attiene la concessione di aree demaniali e tratti di mare ricadenti in aree marine già stabilite in passato, le regioni o gli enti locali provvedono a revocare, non rinnovare o modificare le eventuali concessioni esistenti nelle aree marine protette che confliggano con quanto disposto nei rispettivi decreti istitutivi e nei regolamenti di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione dell'area marina protetta.

L'articolo 28 della legge 979/82 prevedeva che il soppresso Ministro della marina mercantile promuovesse e coordinasse tutte le attività di protezione, tutela, ricerca e valorizzazione del mare e delle sue risorse ed assicurasse il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna riserva attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui all'articolo 34. Tale Ispettorato ha compiti ispettivi e di intervento ed oggi, a seguito della soppressione del Ministero della Marina Mercantile, è alle dirette dipendenze del Ministero dell'Ambiente.

Per realizzare la fase istruttoria relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, ed inoltre per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente, cioè l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, è istituita la segreteria tecnica per le aree protette marine, composta da venti esperti di elevata qualificazione individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Per la vigilanza e l'eventuale gestione delle riserve marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Tuttavia la gestione della riserva può essere concessa ad enti

pubblici, istituzioni scientifiche, ed associazioni riconosciute. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.

L'articolo 28 della legge 979/82 prevedeva che presso ogni Capitaneria competente venisse istituita una commissione di riserva, nominata con decreto del Ministro della marina mercantile. Tale commissione doveva affiancare la Capitaneria e l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima. Ai sensi dell'art 14 della legge 426/98, invece, la commissione deve essere costituita presso l'ente gestore dell'area protetta, e non più presso la Capitaneria di Porto. Essa è presieduta da un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e non dal comandante della Capitaneria di Porto. La commissione fornisce il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulata dalla Capitaneria o dall'ente delegato.

Per quanto riguarda la sorveglianza, essa spetta alla Capitaneria di Porto, nonché alle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette (art 19 comma 7 legge 394/91).

Infine, ai sensi dell'articolo 27 comma 1 della legge 979/82 viene disciplinata la modalità attraverso la quale la riserva opera. Ogni attività può essere regolamentata attraverso la previsione di divieti e limitazioni o sottoposta a particolari autorizzazioni in funzione delle finalità per cui la riserva è stata istituita.

La legge prevede che possano essere vietate o limitate le seguenti attività:

- a) l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni minerali;
- b) la navigazione, l'accesso e la sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonché la balneazione;
- c) la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;
- d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee;
- e) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

f) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

g) le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi sull'area.

Organi amministrativi e gestionali

Riassumendo quanto sopra esposto, gli organi amministrativi e le rispettive funzioni sono individuate dalle leggi 979/82 e 394/91:

1. il responsabile, o Direttore, dell'area marina protetta, che viene nominato dall'ente gestore. Esso è responsabile della gestione amministrativa e contabile;

2. la Commissione, istituita presso l'ente gestore, che partecipa alla formulazione di proposte e suggerimenti per il buon funzionamento della riserva in merito al regolamento di esecuzione del decreto istitutivo, di organizzazione ed alle previsioni di spesa;

3. il comitato tecnico consultivo che si occupa della ricerca scientifica e propone programmi concernenti le attività didattiche e divulgative;

4. la segreteria tecnica istituita con legge 426/98, e composta da 10 esperti, che ha compiti inerenti l'istruttoria preliminare di istituzione della riserva, il supporto alla gestione, al funzionamento ed alla progettazione degli interventi da realizzare.


Iter istituzionale di un'area protetta

Il Ministero dell'Ambiente, Servizio Difesa Mare, acquisisce informazioni letterarie ed in seguito conduce gli approfondimenti necessari per un ottenere un quadro conoscitivo più esaustivo dell'istituenda area. Prima di avviare l'istruttoria, gli esperti della segreteria tecnica conducono sopralluoghi mirati e si confrontano con gli operatori pubblici e privati dell'area. Lo schema di decreto viene redatto sentendo le regioni e gli enti locali interessati, ed infine, come previsto dal decreto legislativo 112/98, acquisendo il parere della Conferenza Unificata sullo schema di decreto istitutivo. A questo punto il MATTM d'intesa con il Ministero del Tesoro procede all'effettiva istituzione dell'area marina protetta, autorizzandone il finanziamento mediante decreto ministeriale che entra in vigore dal giorno successivo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Aree istituite

Le aree marine protette istituite sono 22 e tutelano complessivamente circa 188,055 mila ettari di mare e circa 603,54 chilometri di costa. Vi sono inoltre il Santuario dei mammiferi marini, detto anche Santuario dei Cetacei e 2 parchi sommersi: quello di Baia, nel golfo di Pozzuoli, e di Gaiola, nel golfo di Napoli, che costituiscono un ambiente marino avente rilevante valore storico, archeologico-ambientale e culturale.

Figura 4: Aree marine protette istituite



Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Le aree marine protette di prossima istituzione sono quelle aree di reperimento per le quali è stato avviato l'iter istruttorio.

Figura 5: Aree marine protette di prossima istituzione



Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Nella figura sottostante sono indicate le aree marine di reperimento, aree per le quali si prevede la istituzione, ma che non hanno ancora visto avviato l'iter istitutivo.

Figura 6: Aree marine di reperimento



Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

La gestione

La gestione delle aree marine protette è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra di loro. L'affidamento avviene con decreto del MTMM, sentiti la Regione e gli enti locali territorialmente interessati. Come evidenziato dalla tabella 1, la maggior parte delle aree marine protette sono gestite dai comuni interessati. La gestione strategica ed operativa si esplica mediante programmi di gestione redatti e finanziati su base annuale finalizzati alla tutela e recupero delle specie minacciate, al monitoraggio ambientale, alla ricerca scientifica, all'educazione ambientale, alla difesa dall'erosione costiera tramite l'ingegneria naturalistica, alla pulizia dei fondali, alla depurazione delle acque, all'installazione di strutture antistrascico, alla promozione di forme di pesca selettive, al recupero

dei rifiuti del diporto, alla realizzazione di isole ecologiche nei porti turistici, alla diffusione di motori fuoribordo a basse emissioni ed alla mobilità sostenibile. Vengono anche promosse le attività economiche compatibili con la tutela del mare, quali il pescaturismo, le visite guidate, il seawatching, le attività dei centri d'immersione, il whale-watching, i campi ormeggio per il diporto, la certificazione ambientale e i prodotti tipici, a partire dal pescato.

Tabella 1: Elenco delle aree marine protette istituite e relativo Ente Gestore

Area Marina Protetta	Ente gestore
Isola di Ustica	Gestione provvisoria della Capitaneria di Porto: Palermo EP
Capo Carbonara	Comune interessato: Villasimius EP
Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre	Comune interessato: Cabras EP
Isole Egadi	Comune interessato: Favignana EP
Isole di Ventotene e Santo Stefano	Comune interessato: In affidamento a Ventotene (Ente gestore della Riserva naturale a terra) EP
Punta Campanella	Consorzio fra 6 Comuni: Massa Lubrense, Positano, Sorrento, Piano di Sorrento, S. Agnello e Vico Equense C
Capo Rizzuto	Provincia: Crotone EP
Isole Ciclopi	Consorzio fra Comune e Università: Comune di Aci Castello e Università di Catania C
Portofino	Consorzio fra 3 Comuni, Provincia e Università: Portofino, S. Margherita Ligure e Camogli, Provincia di Genova e Università di Genova C
Torre Guaceto	Consorzio fra 2 Comuni e associazione ambientalista: Comuni di Brindisi e Carovigno e WWF Italia (Ente gestore della Riserva naturale a terra) C
Cinque Terre	Ente Parco Nazionale a terra: Parco Nazionale delle Cinque Terre EP
Isole Tremiti	Parco Naturale del Gargano: Parco Nazionale del Gargano EP
Miramare	Associazione ambientalista: WWF Italia AA
Secche di Tor Paterno	Ente pubblico: Ente Roma Natura EP
Porto Cesareo	Consorzio tra i Comuni di Porto Cesareo, Nardò e la Provincia di Lecce (gestione provvisoria) C
Tavolara - Punta Coda Cavallo	Consorzio tra i Comuni di Olbia, San Teodoro e Loiri San Paolo (gestione provvisoria) C
Capo Gallo - Isola delle Femmine	Gestione provvisoria della Capitaneria di Porto: Palermo EP
Capo Caccia - Isola Piana	Comune di Alghero (gestione provvisoria) EP
Isola dell'Asinara	Comitato di gestione provvisoria EP
Isole Pelagie	Comune di Lampedusa e Linosa (gestione provvisoria) EP

Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Come è possibile osservare dalla tabella la maggior parte delle gestioni è affidata a comuni (6) o consorzi di comuni coadiuvati da province ed altri enti pubblici quali università ed associazioni ambientaliste (6). Non sembra essere molto favorita la scelta di associazioni ambientaliste (1), ed in alcune circostanze (5) la gestione è temporaneamente affidata alla Capitaneria di Porto o comuni. In 3 casi la gestione è affidata all'Ente Parco dell'area terrestre adiacente la zona marina protetta.

L'ampia scelta di potenziali soggetti gestori ha determinato fino ad oggi uno scenario molto variegato, in origine incentrato sulle capitanerie di porto e le amministrazioni comunali, mentre oggi sembra prevalere la soluzione consortile. L'Ente gestore agisce per conto del Ministero, svolgendo i compiti di gestione, pianificazione e progettazione degli interventi di tutela, oltre ad assicurare il funzionamento ordinario dell'AMP. Tuttavia l'attuazione di scelte in senso *federalistico* (gestione incentrata sulle comunità locali, istruttorie "dal basso") rappresenta una estensione delle responsabilità, senza nulla concedere a visioni di tipo localistico, nella ricerca dei livelli più adeguati di tutela e della più breve distanza fra il bene tutelato e i suoi tutori (Donati).

2.5 Riferimenti normativi per la conservazione dei siti Natura 2000 (SIC)

Introduzione

Natura 2000 è una rete a livello comunitario di zone naturali protette istituite nel quadro della direttiva Habitat avente la finalità di arrestare il processo di declino della biodiversità sul territorio della Unione Europea entro il 2010. Non si tratta di un sistema di rigorose riserve naturali in cui possa essere preclusa ogni attività umana, ma è fondamentale che la rete bilanci esigenze sociali, ambientali ed economiche.

La direttiva Habitat sancisce la responsabilità degli stati membri nella designazione dei siti Natura 2000 nella relativa gestione. Al fine di facilitare il processo gestionale, la Commissione Europea ha proposto l'elaborazione di piani di gestione sia per una corretta gestione della conservazione dei siti in esame sia per coinvolgere i principali gruppi di interesse che subiscono le conseguenze del mancato beneficio dello sviluppo derivante dalla designazione del sito. Come norma generale è importante garantire la continuazione dei regimi classici di gestione che sono stati spesso essenziali per la creazione e la conservazione di habitat oggi considerati importanti (Strategia Europea per la Protezione della Natura, 2002).

La Direttiva Habitat è una strategia di conservazione ispirata al principio di precauzione per la protezione della natura con la finalità di promuovere una linea politica che miri a ridurre qualsiasi perdita netta della conservazione attraverso l'istituzione di una rete chiamata Natura 2000. Come firmataria della convenzione sulla diversità biologica, la UE è tenuta a disegnare una strategia per predire, prevenire e contrastare alla fonte la riduzione di biodiversità (art. 6 UN Convention on Biological Diversity, 1992). Nel 1998 la UE ha formulato la sua strategia (COM 98/42) come primo passo verso la produzione di piani di azione intersettoriali interessanti particolari aree quali

l'agricoltura, la pesca, la pianificazione regionale. I piani devono assicurare che le priorità della biodiversità siano pienamente integrate nello sviluppo ed implementazione di tutte le politiche, soddisfacendo così il principio di integrazione delle politiche ambientali. La rete Natura 2000 deve essere realizzata e gestita tenendo conto delle relazioni intersettoriali che maggiormente hanno influenza sulla conservazione delle biodiversità.

La direttiva Uccelli (79/409CEE), promulgata quando gli Stati Membri erano sotto pressione del diritto internazionale, che proponeva diverse misure di conservazione sia per le zone umide (Convenzione Ramsar, 1971) sia per gli habitat in genere (Convenzione di Berna, 1979), richiede di mantenere la popolazione di uccelli selvatici, proteggere il loro habitat, regolare la caccia ed il commercio e proibire certi metodi di uccisione attraverso l'istituzione di Zone di Protezione Speciale (ZPS). La direttiva Habitat (92/43CEE) completa la normativa precedente estendendo il livello di protezione ad un più ampio *range* di habitat e specie. A tale fine gli stati membri sono obbligati a fornire un elenco di siti, in qualità di Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ed istituire aree di conservazione speciale in cui ogni azione possibile sia intrapresa al fine di mantenere, recuperare e favorire uno *status favorevole di conservazione* (art. 1).

Agli stati membri è richiesto di prendere tutte le misure appropriate per evitare il deterioramento dei siti per i quali la protezione è richiesta: pertanto piani e progetti, anche al di fuori del sito, che possono avere effetti negativi sugli habitat e specie ricadenti sul sito in questione devono essere valutati mediante una valutazione di incidenza (art.6 e sottoparagrafi). Tali siti possono essere distrutti o danneggiati solo per ragioni di rilevante interesse pubblico, inclusi quelli di natura sociale ed economica (art.6(4)). In tal caso sono necessarie misure compensative, ecologico-strutturali e non monetarie, per assicurare che la coerenza complessiva della Rete Natura 2000 sia mantenuta.

Il recepimento della Direttiva Habitat in Italia e nella Regione Lazio

La direttiva Habitat è stata recepita con il DPR 357/1997 e successive modifiche (D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120). Esso affida alle Regioni ed alle Province autonome il compito di adottare le misure necessarie a salvaguardare e tutelare i siti di interesse comunitario (art.4). L'articolo 7 stabilisce che le regioni e le province autonome adottino iniziative per garantire azioni di monitoraggio sullo stato di conservazione degli habitat e delle singole specie, dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente.

Ai sensi dei due DPR il soggetto attuatore delle funzioni normative ed amministrative connesse all'applicazione della Direttiva Habitat è la Regione o la Provincia autonoma. Le Regioni possono altresì mediante promulgazione di atti specifici delegare la gestione e l'adozione del piano di

gestione alle Province. Comunque, in assenza di disposizioni, la Regione rimane competente per la adozione della misure obbligatorie, vale a dire di valutazione e di ordine conoscitivo e, qualora ritenuto opportuno, per la definizione dei piani di gestione. Questi ultimi possono essere integrati in piani di valenza superiore o specifici. Nel primo caso i soggetti attuatori del piano sono gli stessi che danno esecuzione ai piani contenitore. Qualora invece si decidesse di optare per piani specifici, spetterà alla Regione o alla Provincia autonoma individuare i soggetti attuatori.

Le Regioni e Province autonome si sono per lo più attivate in modo settoriale, agendo sulla base di necessità contingenti, prima tra tutte l'imperativo di adottare la valutazione di incidenza. Ciò è reso ancor più evidente dalla constatazione che la maggior parte dei provvedimenti è costituita da atti amministrativi, come le deliberazioni di giunta, e non da leggi regionali (Ministero dell'Ambiente, 2003). Analizzando i temi trattati dalle deliberazioni esaminate, si nota che la maggior parte riguardano la valutazione di incidenza e, in misura minore, l'elenco ufficiale dei siti di interesse comunitario; pochi sono invece gli atti amministrativi che si occupano di problemi di gestione specifici, mentre frequenti sono quelli di ordine generale quali, ad esempio, criteri per la predisposizione dei piani di gestione (Ministero dell'Ambiente, 2003).

In base all'art. 6 comma 5, del decreto 120/2003, recante modifiche del DPR 357/97, le Regioni e le Province autonome, per quanto di propria competenza, devono definire le modalità di presentazione degli studi per la valutazione di incidenza dei piani e degli interventi, individuare le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

La **Regione Lazio**, dopo aver approvato i suoi 199 siti SIC e ZPS con **deliberazione G.R. 19.03.1996, n. 2146** *Direttiva 92/43/CEE: approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell'inserimento nella Rete Ecologica Europea Natura 2000*, ha emanato la **L.R. 6.10.1997, n. 29** *Norme in materia di aree naturali protette regionali*, prevedendo, all'articolo 6, che la Regione tuteli i siti di importanza comunitaria, individuati nel territorio regionale in base ai criteri indicati dalla direttiva Habitat. Tali siti sono integrati nello schema di piano regionale delle aree protette.

La Regione Lazio, in materia di pianificazione dei siti, ha emanato con **deliberazione della Giunta Regionale 2.08.2002, n. 1103** *Approvazione delle linee guida per la redazione di piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC e ZPS, ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e*

79/409/CEE concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche di importanza comunitaria presenti negli Stati membri, anche per l'attuazione della Sottomisura I.1.2 "Tutela e gestione degli ecosistemi naturali", Docup Obiettivo 2 2000-2006.

La deliberazione recepisce con grande tempestività le "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", oggetto del **decreto ministeriale del 3 settembre 2002**, e già approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra le Regioni e Province autonome nella seduta del 9.05.2002. L'obiettivo della delibera regionale è di approvare le linee guida per la redazione di piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei siti Natura 2000, in applicazione della direttiva Habitat, e fornire criteri metodologici per l'attuazione dei programmi di sistema previsti nei SIC e ZPS inseriti nel Documento Unico di Programmazione 2000-2006.

In particolare, viene dato mandato alla Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile di notificare agli enti interessati le linee guida, promuovere l'adozione di piani di gestione e/o di regolamenti nei siti Natura 2000, nonché attuare "interventi finalizzati alla salvaguardia e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturalistiche e di miglioramento della biodiversità".

E' inoltre costituito un "nucleo di valutazione", composto da esperti, per "la valutazione degli interventi da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale" per monitorare l'attuazione dei progetti e delle attività nei siti SIC e ZPS. Si prevede inoltre di stipulare accordi volontari sottoscritti con cadenza annuale.

Le linee guida costituiscono l'Allegato A della deliberazione e assumono "valenza di supporto tecnico-normativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione funzionale e strutturale" per i siti Natura 2000. Queste misure sono rappresentate da idonee forme di gestione quali i piani ed i regolamenti per la tutela dei valori di importanza comunitaria, e da "interventi per la salvaguardia e il recupero di situazioni particolarmente vulnerabili e minacciate".

Le azioni di conservazione e i piani di gestione necessari per l'attuazione delle direttive comunitarie sono finanziate attraverso il *Docup*. Si specifica inoltre che, "in mancanza di un intervento regionale di carattere normativo o regolamentare, il piano di gestione dei siti Natura 2000, dopo essere approvato dalla Regione in termini di coerenza con gli obiettivi della Direttiva comunitaria, per avere efficacia nel governo del territorio deve essere integrato ai diversi livelli negli strumenti di programmazione e pianificazione".

La pianificazione e la gestione amministrativa dei siti Natura 2000: la scelta dello strumento di gestione

L'attività di pianificazione dei siti SIC è prevista dall'articolo 6 della direttiva Habitat che, all'occorrenza, accompagna la gestione dei siti designati dagli stati membri come zone di conservazione speciale. L'articolo 6 (par.1) introduce le necessarie misure di conservazione ed è incentrato su interventi positivi e proattivi per tutte le aree designate come Zone Speciali di Conservazione - ZCS, mentre il par.2 punta sostanzialmente su misure di carattere preventivo. I paragrafi 3 e 4 contengono misure per la minimizzazione degli impatti di piani e/o programmi richiedendo, se del caso, l'analisi di incidenza sia su habitat che su singole specie. I dettami contenuti in tale articolo ai paragrafi 2, 3, e 4 si applicano ai siti designati dalla Commissione Europea come siti di importanza comunitaria – SIC, mentre quelli del paragrafo 1 solo alle aree già definite come Zone di Conservazione Speciale della Rete Natura 2000, senza eccezioni, e a tutti i tipi di habitat naturale dell'allegato I e delle specie dell'allegato II presenti nei siti, ad eccezione di quelli indicati come non significativi nel formulario standard Natura 2000 (Linee guida per la interpretazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat, 2000).

Il termine conservazione fa riferimento ad un insieme di misure necessarie per mantenere o ripristinare, in uno stato di conservazione soddisfacente, gli habitat naturali e le specie di interesse comunitario, intendendo con esso la stabilità, l'incremento degli habitat ed il sostentamento delle funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine (ibid). Considerazioni analoghe sono formulate per la conservazione delle singole specie. Le misure di conservazione devono tenere in considerazione sia le esigenze ecologiche degli habitat (allegato I) sia delle specie (allegato II), comprendendo tutti i parametri ecologici necessari per garantire il loro stato di conservazione. Chiaramente, devono essere definite caso per caso. Tali misure possono assumere più forme.

All'articolo 6 par.1 la direttiva definisce esplicite misure che sono classificabili in piani di gestione, misure regolamentari amministrative e contrattuali. Tali misure di conservazione devono essere conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e II della Direttiva. Gli stati membri devono scegliere almeno una tra le misure regolamentari, amministrative e contrattuali proposte. I piani di gestione non sono obbligatori; viene tuttavia consigliato di seguire un iter procedurale per verificare se le misure regolamentari esistenti e/o di pianificazione presenti sul sito (qualora ce ne siano) siano adeguate al raggiungimento di uno stato di conservazione opportuno. Qualora ciò non sia possibile, allora, si rende necessaria la produzione di un piano specifico; inoltre raccomandata è anche l'inclusione delle misure del piano all'interno di piani vincolanti ai fini del riassetto urbanistico e territoriale, dove si prevede il raccordo con le misure del Piano Provinciale di Coordinamento Provinciale, il piano di bacino, i piani settoriali per le acque, ecc., conformemente al principio di integrazione dell'ambiente nelle altre politiche settoriali.

Va infine considerato che il termine gestione per i siti Natura 2000, tiene conto di piani e attività (solo od) anche connessi più o meno indirettamente alla conservazione degli habitat o specie di interesse comunitario. Pertanto, le azioni che non sono realizzate per raggiungere obiettivi di conservazione devono essere sottoposte ad opportune valutazioni. Anche se uno stato membro ritiene superfluo adottare un piano di gestione, esso dovrà comunque adottare misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Le misure regolamentari sono interventi di tipo regolativo in cui vi possono rientrare disposizioni generali riferite alle attività ammesse o vietate all'interno dei siti, interventi di natura legislativa sia nazionali che regionali, regolamenti governativi, regionali e provinciali, ed interventi di pianificazione a contenuto generale. Nelle misure amministrative vi figurano ordini, autorizzazioni, divieti, prescrizioni, ecc. Esse possono provenire da qualsiasi autorità pubblica che abbia poteri amministrativi sull'area, quali enti gestori, aree protette, comuni, comunità montane, province, regioni, stato. Le misure contrattuali sono caratterizzate da accordi tra soggetti pubblici e privati in cui è possibile ricomprendere gli strumenti della programmazione negoziata quali patti territoriali e contratti di area.

La scelta tra misure regolamentari, amministrative o contrattuali o dei piani di gestione è lasciata agli stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà, fermo restando che non esiste una gerarchia tra queste categorie.

Il piano di gestione di un'area SIC/ZPS

Lo stesso articolo 6 evidenzia inoltre la peculiarità dei piani di gestione dei siti Natura 2000 nel considerare in modo comprensivo le caratteristiche ecologiche e socio-economiche di ciascun sito.

Il Piano di gestione di un SIC/ZPS si configura quindi come uno strumento totalmente diverso dal Piano di assetto di un Parco (sensu legge 394/91): uno strumento operativo che disciplini gli usi del territorio al fine di renderli compatibili con la presenza in condizioni ottimali degli habitat e delle specie che hanno determinato l'individuazione del SIC/ZPS ed individui le azioni e gli interventi di conservazione necessari al loro mantenimento e/o ripristino.

Il MATTM e la Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli hanno realizzato apposite Linee Guida per la Redazione dei Piani di Gestione, come di seguito rispettivamente riportate:

1. "Linee Guida per la Redazione dei Piani di Gestione di pSIC e di ZPS" redatte dal Ministero dell'Ambiente e del Territorio, Servizio Conservazione Natura, nell'ambito del progetto LIFE 99 NAT/IT/006279. D.M. del 3/9/2002 pubblicate sulla G.U.n° 224 del 24/9/2002;

2. "Linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC e ZPS" redatte dall'Assessorato Ambiente –Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile della Regione Lazio. DGR 2002/1103 pubblicato sul BURL n°28 del 10/10/2002.

Un aspetto a cui entrambe le Linee Guida prestano particolare attenzione è quello della consultazione con i soggetti interessati dal Piano. Il coinvolgimento della popolazione è infatti ritenuto un punto irrinunciabile della filosofia dell'Unione Europea in tema di conservazione e sviluppo sostenibile locale.

La strategia gestionale potrà tendere ad esempio a:

1. assecondare la libera evoluzione dei sistemi naturali, cercando, ove possibile, di ridurre il livello di frammentazione nella logica della costituzione della rete ecologica territoriale;
2. mantenere la stabilità dei versanti;
3. tutelare la rete idrografica superficiale e profonda;
4. salvaguardare le cenosi che rischiano la scomparsa o l'eccessiva riduzione;
5. salvaguardare gli aspetti paesaggistici di particolare valore;
6. prevedere opportune misure antincendio;
7. regolamentare flussi e accessi turistici;
8. regolamentare l'attività di pascolo;
9. conservare i boschi disetanei e a composizione mista;
10. mantenere radure, alberi vetusti e alberi morti;
11. monitorare e attuare la lotta alle specie patogene potenzialmente pericolose;
12. monitorare e attuare la lotta alle specie esotiche invadenti;
13. realizzare vivai per la produzione di specie endogene di provenienza locale;
14. prevedere misure per l'acquisto o l'affitto di terreni;
15. limitare le fonti di riduzione, inquinamento e/o salinizzazione delle falde freatiche;
16. limitare le attività che alterano gli equilibri idrici, dei bacini: urbanizzazione e cementificazione degli argini, sbarramenti, captazioni, modifica delle portate, estrazioni di ghiaia e sabbia.

In conclusione la presenza di un SIC/ZPS, contrariamente ad un'area protetta *sensu* 394/91, non fa scattare "automaticamente" divieti o "norme di salvaguardia predefinite" quali ad esempio il

"divieto di caccia" o il "divieto ad edificare", ma obbliga esclusivamente al mantenimento in uno stato di conservazione adeguato degli habitat e delle specie per cui il sito è stato individuato.

Da un punto di vista "urbanistico" il Piano di Gestione **non** è attualmente uno strumento riconosciuto dalla normativa vigente (al contrario di un piano di Parco). Anche per questo motivo l'indicazione del MATTM e la raccomandazione della Regione Lazio sono quelle di far sì che le previsioni e le norme attuative dei Piani di gestione vengano assorbite dagli strumenti di pianificazione vigenti maggiormente appropriati. È il caso ad esempio delle varianti ai PRG comunali, oppure della emanazione di norme settoriali, di disciplinari, regolamenti o delibere che assorbano le misure previste dal piano di gestione, per dar loro maggiore forza amministrativa. In sostanza, in base alla verifica sugli strumenti pianificatori in essere, si potrà chiedere e concordare con l'amministrazione competente di integrare gli atti prescritti e normativi riportati nel Piano. Anche i Piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) sono strumenti estremamente adatti per accogliere al loro interno le previsioni che discendono dalla redazione dei Piani di Gestione.

Contrariamente ai piani di gestione per i siti SIC, gli strumenti di pianificazione della legge 349/91, limitando la discrezionalità del nulla osta dell'ente parco, sono qualificabili come atti amministrativi generali, a contenuto normativo e di natura regolamentare. Essi hanno la funzione di selezionare non le attività vietate, ma le attività permesse, cioè quelle funzionali all'interesse pubblico naturalistico, anche mediante la suddivisione del parco in zone corrispondenti a diverse gradazioni della protezione. Infine il piano assume il carattere di strumento che sostituisce ad ogni effetto, per gli interventi in esso previsti, i piani paesistici, i piani territoriali, urbanistici ed ogni altro strumento di pianificazione. Pertanto si caratterizza come uno strumento di pianificazione urbanistica, anche se i contenuti che disciplina hanno un respiro più ridotto essendo orientati sostanzialmente a interventi sulla flora e sulla fauna, sistemazione di attrezzature, servizi per la fruizione del parco e sistemi di accessibilità veicolare e pedonale piuttosto che al diretto governo del territorio. Tuttavia, nonostante la sua peculiare vocazione di protettore integrale della natura, la legge quadro sulle aree protette prevede che esso possa disciplinare l'organizzazione generale del territorio e l'articolazione in aree caratterizzate da forme differenti di uso, godimento e tutela e vincoli, destinazioni di uso pubblico e privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano.

2.6 I SIC marino-costieri del Lazio e l'affidamento della gestione

Prima di passare alla definizione degli enti preposti alla gestione e tutela della rete Natura 2000 si vuole presentare una panoramica dei siti del Lazio facenti parte della rete Natura 2000 censiti e delle tipologie di habitat in essi presenti. Risultano attualmente designati 29 Siti di Importanza Comunitaria marini. Di questi SIC, 19 includono l'habitat "*Praterie di Posidonia*", 6 l'habitat "*Lagune Costiere*", 4 l'habitat "*Scogliere*". Non risultano invece istituiti SIC che includano gli habitat "*Banchi di sabbia*", "*Distese fangose*", "*Grandi cale e baie protette*" e "*Bubbling reef*". Alcune "*Grotte*" sono incluse all'interno di SIC designati per l'habitat "*Scogliere*", ma non sono segnalate nelle schede descrittive dei siti. In un sito, oltre all'habitat "*Lagune costiere*" è segnalato anche l'habitat "*Estuari*" (Belluscio et al., 2009). Altri 25 siti rientrano nella Rete Natura 2000 del Lazio e interessano habitat presenti lungo la fascia costiera o nell'immediato entroterra (Calvario et al., 2008).

La superficie totale dei 19 SIC con "*praterie di Posidonia*", pari a 20.341 ettari (Regione Lazio, 2006), coincide abbastanza bene con l'estensione attualmente nota delle praterie laziali (22.400 ha). Anche per quanto riguarda le "*Lagune Costiere*", l'estensione dei SIC (2.316 ha) corrisponde bene con la presenza dell'Habitat nella Regione, con una copertura del 99%. I principali siti lagunari sono attualmente inclusi nel Parco Nazionale del Circeo (Laghi Pontini) o in Riserve Regionali (Saline di Tarquinia, Lago Lungo, Macchiatonda). Manca all'appello la palude di Torre Flavia (40 ha) che è tutelata come ZPS ma non come SIC (Belluscio et al., 2009).

Alcuni habitat prioritari indicati dalla Direttiva 43/92CEE non hanno nessun livello di tutela. Si tratta di ambienti di costa alta con presenza dell'Habitat "*Scogliere*", presenti nelle isole pontine, e alcuni ettari di secche o affioramenti rocciosi con formazioni organogene. Per quanto riguarda le grotte sommerse o semisommerse, il loro censimento, piuttosto recente (Cicogna et al., 2003), mostra che il 74 % di esse è localizzato all'interno di SIC con scogliere rocciose, mentre le altre si trovano quasi tutte concentrate all'interno della ZPS delle Isole pontine (Belluscio et al., 2009).

Si vuole ora cercare di offrire un quadro sistematico delle modalità gestionali adottate e degli attori coinvolti nella gestione dei siti SIC e ZPS. Al fine di sintetizzare le informazioni in merito alla gestione di tali siti si propone una tabella in cui si evidenzia se le aree interessate ricadono in aree già protette e quale sia l'ente gestore attualmente in vigore. Si riportano, inoltre, laddove possibile, secondo le informazioni da noi acquisite, le misure intraprese per la salvaguardia dei SIC,

e gli strumenti finanziari adottati per realizzarle. Da queste informazioni si cerca di desumere quali possano essere le criticità del sistema di gestione di tali aree.

L'analisi relativa alla individuazione dell'ente di gestione è avvenuta partendo dalla lettura delle schede Natura 2000. Tuttavia non è stata rinvenuta nessuna informazione di tale natura. Pertanto si è deciso di fare dapprima un'indagine bibliografica, anche consultando siti internet di istituzioni locali o degli enti amministrativi in cui ricadono le aree di nostro interesse, per verificare quale sia lo stato di attuazione, le modalità gestionali e gli strumenti adottati per la salvaguardia dei SIC costieri.

Per quanto riguarda la **provincia di Viterbo** si desume la presenza di 8 SIC costieri, includendo anche aree prospicienti la linea di riva ed aree che hanno una estensione a mezza costa con influenza sul litorale:

Tabella 2: siti costieri della Provincia di Viterbo

Sito	Ente gestore
Siti SIC costieri della Provincia di Viterbo	
IT6010017 Sistema fluviale Fiora — Olpeta * 1 040 E 11 37 N 42 29	Ricade in area protetta, oasi del WWF di Vulci
IT6010018 Litorale a nord ovest delle Foci del Fiora * 185 E 11 29 N 42 21	Comune di Tarquinia
IT6010019 Pian dei Cangani 41 E 11 31 N 42 21	Comune di Montalto di Castro
IT6010026 Saline di Tarquinia * 150 E 11 43 N 42 12	Ricade in area protetta Riserva naturale Saline di Tarquinia ente gestore Ufficio Tutela Biodiversità di Roma
IT6010027 Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro * 200 E 11 36 N 42 18	Comune di Montalto di Castro
IT6010028 Necropoli di Tarquinia 191 E 11 47 N 42 14	Comune di Tarquinia
IT6010035 Fiume Mignone (basso corso) * 90 E 11 50 N 42 12	Provincia VT o Comune di Tarquinia
IT6010039 Acropoli di Tarquinia * 219 E 11 47 N 42 15	Comune di Tarquinia

Fonte: elaborazione DECOS

Come si evince dalla tabella 2 la tutela delle aree SIC costiere è stata affidata ai comuni o agli enti gestori delle aree protette in cui il sito SIC/ZPS ricade, mentre non ci siano coinvolgimenti diretti da parte della Amministrazione provinciale. Inoltre sono stati rinvenuti pochissimi siti dotati di piano di gestione, nessuno dei quali formulato direttamente dalla provincia di Viterbo. Al contrario alcuni studi sono stati proposti direttamente dai comuni e formalizzati in collaborazione con enti di ricerca. In particolare sono stati elaborati i seguenti piani di gestione (tabella 3) per i siti di competenza dei

comuni o di enti gestori di aree protette, seconda quanto riportato nello “Stato dell’Ambiente della Provincia di Viterbo” (Provincia di Viterbo, 2008).

Tabella 3: Siti di competenza dei Comuni per i quali esiste un piano di gestione

Comuni	Codice SIC/ZPS	Denominazione	Sup. stimata (ha)
Montalto di Castro	SICIT6010018	Litorale a NW delle foci del Fiora e Pian di Cangani	226
Tarquinia	SICIT6010019	Necropoli di Tarquinia e Acropoli di Tarquinia	410

Fonte: Stato dell’Ambiente della Provincia di Viterbo” (2006)

Tra i siti costieri che sono caratterizzati da piano di gestione si deve citare il SIC IT6010026 “Saline di Tarquinia” che ha visto la genesi della pianificazione del suo più importante habitat, quello lagunare, all’interno del progetto Life Natura 2000 “Recupero ambientale delle Saline di Tarquinia”.

Non sono state reperite informazioni in merito alla presenza di altri strumenti di gestione.

Più articolata è la situazione dei SIC marini, per i quali a tutt’oggi, come verrà evidenziato più avanti nella analisi critica del *framework* legislativo, la gestione appare alquanto farraginoso. Infatti sebbene da più parti il Ministero dell’Ambiente rivendichi la titolarità della gestione, mentre la Regione non manifesti segnali di adozione di misure di salvaguardia, come l’attuale legislazione richiederebbe (DPR 357/98 e DPR 120/2003), da qualche fonte (sito web progetto COMEBIS, www.lifecomebis.eu/comebis.cfm) risulta impropriamente che la titolarità della gestione sia di competenza comunale. L’unica certezza è che il complicato e fumoso quadro normativo fa emergere notizie contrastanti.

Tabella 4: Siti marini della provincia di Viterbo

Comuni	Codice SIC/ZPS	Denominazione	Sup. stimata (ha)
Montalto di Castro	IT6000001	Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora	1762
Montalto di Castro	IT6000002	Fondali antistanti Punta Morelle	1112
Tarquinia	IT6000003	Fondali tra le foci del Torrente Arrone e del Fiume Marta	1266
Tarquinia	IT6000004	Fondali tra Marina di Tarquinia e Punta della Quaglia	845

Fonte: decisione CE 2008 335

Inoltre per tali siti (quelli marini) non sono stati rinvenuti in letteratura né strumenti di gestione amministrativi né piani di gestione. Possiamo ben dire che al momento presentano solo una delimitazione su carta (*paper park*). Tuttavia, per pochi di loro, alcuni studi in fase di definizione prevedono misure protettive, quali quelle contenute nel progetto comunitario Life Natura 2000

“Conservation Measure for Biodiversity of Central Mediterranean Sea”, denominato Co.Me.Bis (<http://www.lifecomebis.eu/home.cfm>). Il progetto Co.Me.Bis. infatti sta realizzando misure in favore del SIC “Fondali tra le foci del Torrente Arrone e del Fiume Marta”, caratterizzato dalla presenza di un esteso posidonieto (habitat prioritario 1120*) che si sviluppa su una superficie pari al 50% dell’intero SIC. In questo sito si vuole realizzare la perimetrazione del SIC comprendente l’intera superficie dell’area marina protetta mediante l’acquisto, l’installazione e il posizionamento (ancoraggio su fondale) di 6 boe di segnalazione con sistema luminoso, per delimitare l’area nella quale è proibita la pesca, la navigazione a motore e l’ancoraggio. L’accesso all’area sarà regolamentato. Questo intervento permetterà la conservazione dell’habitat prioritario della prateria di *Posidonia oceanica*, anche se l’area non sarà interdetta al pubblico: saranno infatti elaborati dei protocolli d’intesa per l’accesso controllato nell’area tra l’ente di gestione e i *diving center* locali. Comunque fatta eccezione per i SIC costieri per i quali è stata prevista la redazione del piano di gestione, non è stata predisposta nessuna altra misura di protezione.

A favore del SIC “Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro” il progetto Co.Me.Bis. prevede la realizzazione di un “Giardino Botanico Dunale” finalizzato alla conservazione e al recupero di habitat d’interesse comunitario. Gli habitat dunali ricadenti all’interno del perimetro costiero del SIC “Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro” (Codice Direttiva Habitat, 2250*, 2210*, 2120, 2110, 1210), mostrano, infatti, evidenti segni di stress ecologico dovuto all’eccessivo calpestio dei turisti. Pertanto l’area è stata interessata da infrastrutturazione leggera (staccionate, percorsi pedonali con passerelle in legno, pannellistica, struttura prefabbricata di 40 m quadri in legno da adibire a centro visita e/o di distribuzione di materiale informativo) atta a delimitare superfici idonee al recupero della vegetazione dunale.

Contrariamente a quanto si è descritto per i siti ricadenti in provincia di Viterbo, la maggior parte dei 24 SIC costieri e marini della **provincia di Latina** ricade in area protetta. Tale circostanza facilita la loro gestione in quanto già inquadrata in un *framework* protettivo consolidato.

Numerosi siti, inoltre, pur non presentando la necessità di un ulteriore strumento di pianificazione, in virtù della loro inclusione in aree protette (parchi e riserve), sono stati dotati di strumenti di gestione specifici, maturati a seguito di scelte ben precise fatte dalla amministrazione regionale, che ha fortemente investito (magari a scapito di altri siti di pregio collocati lungo il litorale centro settentrionale) sulla loro valorizzazione. Infatti la Regione con DG.R. 27 agosto 2004, n. 829, ha finanziato 38 progetti finalizzati alla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario sia in Siti di Importanza Comunitaria (SIC) sia in Zone di Protezione Speciale (ZPS). Tutti gli interventi finanziati erano previsti nei relativi Piani di gestione e sono stati affidati ai beneficiari del

finanziamento (Amministrazioni Comunali e Provinciali Enti Gestori della Aree Protette). Successivamente con D.G.R. 11 luglio 2006, n. 418, sono stati finanziati altri progetti ed attualmente sono in fase di elaborazione altri 20 progetti di protezione degli habitat più a rischio con formulazione degli interventi di recupero e gestione ordinaria.

Come è possibile osservare dalla tabella sottostante solo pochi siti hanno un piano di gestione approvato, ed in particolare quelli che già ricadono in area protetta.

Tabella 5: Siti costieri della provincia di Latina ed ente gestore

Sito	Ente gestore	Presenza del piano di gestione del SIC
Siti SIC della provincia di Latina		
IT6040001 Grotta degli Ausi 0,09 4 E 13 16 N 41 30	Comune di Prossedi	
IT6040002 Ninfa (ambienti acquatici) 22 E 12 57 N 41 34	Oasi del WWF	X
IT6040003 Laghi Gricilli 179 E 13 7 N 41 26	Comune di Pontinia	
IT6040004 Bosco Polverino * 108 E 13 11 N 41 26	Comune di Priverno	X
IT6040005 Sugherete di S. Vito e Valle Marina * 220 E 13 20 N 41 22	Ente Parco Monti Ausoni	
IT6040006 Monti Ausoni meridionali * 4 235 E 13 19 N 41 21	Ente Parco Monti Ausoni	
IT6040007 Monte Leano * 743 E 13 13 N 41 19	Ente Parco Monti Ausoni	X
IT6040008 Canali in disuso della bonifica Pontina 593 E 13 11 N 41 21	Comune di Terracina	
IT6040009 Monte S. Angelo 65 E 13 15 N 41 17	Ente Parco Monti Musoni	X
IT6040010 Lago di Fondi 702 E 13 20 N 41 19	Ente Parco Monti Musoni	X
IT6040011 Lago Lungo * 82 E 13 24 N 41 16	Ente Parco Nazionale del Circeo	
IT6040012 Laghi Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani dell'Inferno* 1 429 E 12 56 N 41 22	Ente Parco Nazionale del Circeo	
IT6040013 Lago di Sabaudia * 395 E 13 1 N 41 16	Ente Parco Nazionale del Circeo	
IT6040014 Foresta Demaniale del Circeo * 3 007 E 13 2 N 41 20	Ente Parco Nazionale del Circeo	
IT6040016 Promontorio del Circeo (Quarto Caldo) * 427 E 13 3 N 41 13	Ente Parco Nazionale del Circeo	

IT6040020 Isole di Palmarola e Zannone * 236 E 12 51 N 40 56	Ente Parco AMP Ventotene	
IT6040021 Duna di Capratica * 30 E 13 23 N 41 16	Ente Parco di Ulisse -	
IT6040022 Costa rocciosa tra Sperlonga e Gaeta * 233 E 13 30 N 41 13	Ente Parco di Ulisse -	
IT6040023 Promontorio di Gianola e Monte di Scauri * 224 E 13 40 N 41 15	Ente Parco di Ulisse	X
IT6040024 Rio S. Croce 20 E 13 42 N 41 16	Ente Parco di Ulisse	X
IT6040025 Fiume Garigliano (tratto terminale) 12 3 E 13 46 N 41 13	Comune di Minturno, Provincia di Latina/Regione Lazio Ente Parco di Ulisse	
IT6040026 Monte Petrella (area sommitale) * 73 E 13 40 N 41 19	Ente Parco Monti Aurunci	
IT6040027 Monte Redentore (versante sud) 354 E 13 38 N 41 17	Ente Parco Monti Aurunci	
IT6040028 Forcelle di Campello e di Fraile * 270 E 13 36 N 41 19	Ente Parco Monti Aurunci	

Fonte: elaborazione DECOS

Tra i siti marini è possibile annoverare nove aree di una certa estensione caratterizzate principalmente da *Posidonia oceanica* e *Scogliere*, quali habitat prioritari da tutelare. Anche per tali siti non si prevede una rapida soluzione delle assegnazione della gestione, nonché della formulazione dei relativi piani. Tuttavia le aree SIC facenti parte delle isole Pontine fanno parte della riserva marina di Ventotene e Santo Stefano, la qual cosa permette loro di godere di un particolare *status* in grado di compensare la mancanza di modelli gestionali previsti dalla linee guida nazionali e regionali relative ai siti SIC e ZPS, ma non adottati.

Tabella 6: Siti marini in provincia di Latina

Comune	Codice SIC	Denominazione sito	Sup. stimata ha
Latina	IT6000011	Fondali tra Torre Astura e Capo Portiere	831
Sabaudia	IT6000012	Fondali tra Capo Portiere e Lago di Caprolace	939
San Felice Circeo	IT6000013	Fondali tra Capo Circeo e Terracina	377
Terracina	IT6000014	Fondali tra Terracina e Lago Lungo	800
Ponza	IT6000015	Fondali circostanti l'Isola di Palmarola	927
Ponza	IT6000016	Fondali circostanti l'Isola di Ponza	1012
Ponza	IT6000017	Fondali circostanti l'Isola di Zannone	305
Ventotene	IT6000018	Fondali circostanti l'Isola di Ventotene	521
Ventotene	IT6000019	Fondali circostanti l'Isola di S. Stefano	52

Fonte: decisione CE 2008 335

La **provincia di Roma** presenta 13 siti costieri. La maggior parte di essi ricade in area protetta, quale riserva naturale nazionale o regionale; inoltre diversi siti sono oasi gestite dal WWF, pertanto ciò favorisce ai SIC/ZPS uno status conservativo di maggiore adeguatezza, per i quali in larga massima non si hanno informazioni bibliografiche in merito alla presenza di piani di gestione, eccezion fatta per il SIC IT6030016 Antica Lavinium-Pratica di Mare. Di notevole interesse è anche la presenza di un'area consortile privata nel Comune di Anzio e Pomezia, l'unica tra i SIC della costa laziale.

Anche per alcuni siti della provincia di Roma sono previste misure di conservazione nell'ambito del progetto Life Natura Co.Me.Bis. Si tratta sostanzialmente di misure protettive (recinzione, costruzione di passerelle) e di monitoraggio in favore di quelle aree dunali maggiormente a rischio di degrado, causa l'elevato calpestio durante il periodo balneare, o altre modalità di distruzione legate all'urbanizzazione del territorio. Le aree interessate sono i SIC Macchia Grande di Focene e dello Stagneto, Isola Sacra e Litorale di Torre Astura. Inoltre si prevede di eseguire misure di consolidamento dei terreni argillosi nel SIC Tor Caldara, attraverso la piantumazione di essenze autoctone e la messa in sicurezza con rete metallica della parete del SIC, diradamenti di biomassa morta nel SIC Litorale di Torre Astura ed infine la rimozione di specie invasive (*Phragmites Australis*) nell'oasi di Macchiatonda.

Tabella 7: siti costieri della provincia di Roma

Sito	Ente gestore	Presenza del piano di gestione del SIC
Siti SIC della Provincia di Roma		
IT6030016 Antica Lavinium — Pratica di Mare * 48 E 12 28 N 41 39	Comune di Pomezia	X
IT6030019 Macchiatonda * 242 E 11 59 N 42 0	Comune di Santa Marinella e WWF- ricade in area protetta: riserva regionale	
IT6030022 Bosco di Palo Laziale * 129 E 12 5 N 41 56	WWF – ricade in oasi	
IT6030023 Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagneto * 317 E 12 13 N 41 49	WWF – ricade in oasi	
IT6030024 Isola Sacra 26 E 12 14 N 41 44	Comune di Fiumicino	
IT6030027 Castel Porziano (fascia costiera) * 428 E 12 22 N 41 41	Presidenza della Repubblica – ricade nella riserva naturale statale omonima	
IT6030028 Castel Porziano (querzeti igrofilii) * 328 E 12 25 N 41 44	Presidenza della Repubblica - ricade nella riserva naturale statale omonima	
IT6030045 Lido dei Gigli * 221 E 12 33 N 41 31	Area consortile privata ricadente nel comune di Anzio	
Tor Caldara (zona solfatare e fossi) 43 E 12 35 N	Comune di Anzio - Ricade nella riserva regionale di Tor Caldara	

41 29		
IT6030047 Bosco di Foglino * 552 E 12 43 N 41 28	Università Agraria di Nettuno	
IT6030048 Litorale di Torre Astura * 201 E 12 43 N 41 26	Ministero della Difesa, Direzione Generale degli Armamenti Terrestri, Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno (U.T.T.A.T.).	
IT6030049 Zone umide a ovest del Fiume Astura 28 E 12 46 N 41 25	In parte di proprietà del Ministero della Difesa (vedi sopra).	
IT6030053 Sughereta di Castel di Decima * 538 E 12 26 N 41 44	Regione Lazio, Ricade in riserva regionale	

Fonte: elaborazione DECOS

I siti SIC marini della provincia di Roma sono 6 e sono caratterizzati da habitat a Posidonia da scogliere e secche, nonostante la tutela sia stata formulata per la presenza dell'habitat a Posidonia. Anche per tali siti la situazione gestionale appare farraginoso, eccezion fatta per le Secche di Tor Paterno che sono gestite dall'ente di diritto pubblico Roma Natura, titolare della gestione della omonima area marina protetta. Anche il SIC Secche di Tor Paterno è interessato dal progetto Life Natura Co.Me.Bis., ai fini della protezione della prateria di *Posidonia oceanica*, mediante la perimetrazione del SIC e l'installazione (ancoraggio su fondale) di 4 boe di segnalazione con sistema luminoso, per delimitare l'area nella quale è proibita la pesca, la navigazione a motore e l'ancoraggio.

Tabella 8: Siti marini provincia di Roma

Comune	Codice SIC	Denominazione sito	Sup. stimata ha
Civitavecchia	IT6000005	Fondali tra Punta S. Agostino e Punta della Mattonaia	435
Santa Marinella	IT6000006	Fondali tra Punta del Pecoraro e Capo Linaro	746
Santa Marinella	IT6000007	Fondali antistanti S. Marinella	953
Santa Marinella	IT6000008	Secche di Macchiatonda	567
Ladispoli	IT6000009	Secche di Torre Flavia	866
Anzio	IT6000010	Secche di Tor Paterno	27

Fonte: decisione CE 2008 335

C'è da osservare, in sintesi, come il quadro complessivo non sia affatto confortante. La assenza di definizione di titolarità in materia di gestione non può ovviamente portare alla difesa corretta delle valenze ambientali solo in linea teorica tutelate. Ciò vale particolarmente per i SIC marini ed un po' meno per quelli terrestri per i quali è prevista l'inclusione in altre forme di tutela, che in qualche modo garantisce un contributo gestionale più intenso e fattivo. Infatti per i 10 SIC caratterizzate dagli habitat "Lagune" e "Scogliere" sono state attivate misure di protezione e/o gestione solo in quanto coincidono con aree marine e/o costiere attualmente protette a diverso titolo nella Regione

(Aree Protette Regionali, Riserve Naturali Regionali, Monumenti Regionali, ecc.). Anche per i 19 SIC con praterie di Posidonia non esistono attualmente specifici piani di protezione o gestione se non per i 3 siti (Secche di Tor Paterno, fondali di Ventotene e fondali di S. Stefano) inclusi in AMP. Al di fuori dei regimi di tutela garantiti da AMP, ZTB e parchi regionali, la gestione dei SIC del Lazio si è mostrata deficitaria: infatti allo stato delle nostre conoscenze non sono stati adottati altri strumenti in vigore di carattere amministrativo e regolamentare. La gestione dei SIC del Lazio dunque non sembra poter decollare e pertanto, alla luce dei meccanismi istituzionali in vigore, destinata a rimanere inadeguata, in particolar modo per i SIC marini, a meno che non si opti per una delle due soluzioni di seguito riportate:

1. un totale “assorbimento” di tali siti in altre forme di protezione, garantite da enti di gestione di diritto pubblico istituiti come da legge;

2. la creazione di una “istituzione” su scala regionale, o l’ampliamento delle funzioni dell’Assessorato all’Ambiente, con la finalità di garantire il censimento degli habitat, il monitoraggio dello stato di salute, l’implementazione di misure regolamentari, contrattuali e pianificatorie, ed infine il rispetto delle regole con il supporto delle autorità marittime.

2.7 La Rete Natura 2000 in Europa: esperienze significative di gestione dei siti marini

La Commissione ha proposto una Direttiva sulla strategia di gestione dei mari (Direttiva 2008/56/CE), richiedendo agli stati membri di adottare misure per raggiungere un buono *status* ambientale per tutte le acque marine della UE entro il 2021. Per questa finalità essi devono preparare and implementare programmi in stretta cooperazione con altri stati membri e paesi terzi che condividono le stesse acque, attraverso lo sviluppo di strategie di gestione comuni.

Inoltre la Commissione europea sta lanciando un grosso dibattito sulla politica marittima della UE in grado di coordinare l’attuale gestione settoriale delle attività marittime. La sua finalità è raggiungere gli obiettivi della strategia di Lisbona ed integrare molte aree legate alla politica marittima, quali i trasporti, le energie rinnovabili, il turismo, la pesca, l’acquacoltura, la ricerca marina, le attività industriali ed portuali. La strategia marina (prevista dalla direttiva 2008/56/CE) costituirà il pilastro ambientale principale della politica marittima dell’UE, vale a dire sarà la componente ambientale dell’intera politica marittima.

Piuttosto che puntare sulla formulazione di nuovi strumenti legali o sulla richiesta di designazione di aree marine protette, la direttiva sulla strategia del mare supporta la piena implementazione della

rete ecologica Natura 2000 in ambiente marino sotto la tutela giuridica delle direttive Habitat e Uccelli, come un importante contributo per raggiungere uno stato ambientale buono delle acque marine.

Alcune delle azioni più comuni che sono state finanziate riguardano:

1. la raccolta di informazioni sullo stato e le richieste di specie marine ed habitat, con l'inclusione di attività di monitoraggio di mammiferi marini, uccelli e pesci;
2. l'identificazione e designazione dei siti Natura 2000;
3. l'elaborazione ed implementazione delle azioni di gestione (inclusi i piani costieri) per i siti marini, con la finalità di evitare la riduzione di specie in pericolo e di mantenere e restaurare gli habitat di maggior valore;
4. la dimostrazione e verifica di metodi innovativi e tecnologie per prevenire l'inquinamento e la mitigazione degli effetti degli incidenti ambientali;
5. la consultazione con il pubblico su piani e progetti per la elaborazione ed adozione di piani di gestione integrati per le aree marine;
6. la promozione di attività orientate alla *capacity building* nel settore privato nei paesi che confinano con il Mar baltico e Mediterraneo.

Diversi progetti di ampio respiro hanno riguardato la gestione degli habitat dei SIC marini: alcuni studi interessanti sono stati condotti in Svezia ed in Inghilterra. In altri Paesi sono state implementate procedure per la salvaguardia di singole specie, quali la tartaruga marina *Caretta caretta*, e gli uccelli *Puffinus mauretanicus*, *Larus audouinii*, *Sterna dougalii* ed altre specie di uccelli (CE, 2006). Altri progetti ancora hanno visto la definizione di strumenti legali e tecnici per la definizione delle relazioni conflittuali tra attività umane e gestione di habitat e specie. In particolare essi hanno riguardato la protezione dei delfini del mar Nero dalle attività di pesca, della foca monaca in Grecia, e degli habitat presenti nel Golfo di Botnia, esposta ad attacchi trasversali dall'inquinamento delle acciaierie locali, delle industrie cartarie e degli impianti di trattamento di acque reflue.

Un esempio di pianificazione dei SIC secondo i principi della strategia ICZM sono rinvenibili in Svezia, dove il sistema di gestione dei siti a mare è piuttosto recente. Solo dal 2003 è stata attivata una fase di identificazione dei siti da proteggere. Per quanto riguarda la loro gestione, si è considerato idoneo il framework ICZM, essendo basato su attività di coinvolgimento, partecipazione, cooperazione e, in certi casi, co-gestione. Tale scelta deriva dal fatto che anche lo sviluppo di un piano di gestione per un'area protetta è un processo di partecipazione,

coinvolgimento, integrazione e cooperazione. Per esempio nel sito Natura 2000 Koster-Väderö un piano di gestione è stato sviluppato con la finalità di indirizzare una nuova politica di prelievo dei gamberetti, attività questa che costituisce il principale pericolo per i coralli delle acque fredde (CE, 2006).

Il progetto è servito inoltre per ribadire la valenza del codice ambientale, lo strumento legale per la protezione sia delle aree marine sia della Rete Natura 2000, che deve essere considerato valido sia nelle acque territoriali sia nella zona economica esclusiva. Il processo di pianificazione e gestione pertanto deve essere indipendente dal luogo in cui è collocato il sito, anche se le agenzie coinvolte sono diverse: nelle acque territoriali i governi delle contee sono gli attori principali responsabili della gestione, mentre il governo centrale è responsabile nella zona economica esclusiva. Altro problema affrontato ha riguardato la necessità di rendere effettive le misure di gestione mediante l'attività di controllo della Guardia Costiera, attualmente limitate alle sole acque territoriali.

In Inghilterra tramite un progetto Life-Natura sono stati proposti gli schemi di gestione per 12 siti caratterizzati da 9 habitat marini. Il processo di produzione degli strumenti di gestione è avvenuto mediante la revisione degli habitat, la produzione di linee guida e 7 studi tematici sugli impatti delle principali attività umane sul sito. Questi studi hanno interessato le attività ricreative, portuali, le pratiche di pesca, la qualità delle acque nelle lagune salate e l'estrazione di minerali.

Il progetto ha interessato il coinvolgimento delle autorità più rilevanti nella gestione dei siti Natura 2000 (autorità locali, comitati di pesca, autorità portuali, ecc.) mediante un approccio partecipativo, dando così a tutti gli stakeholder l'opportunità di far sentire la propria voce. Tale strategia ha consentito di trovare un punto di contatto su come gestire le attività socio-economiche in relazione ai problemi della conservazione dei siti, permettendo così di ridurre il tempo necessario alla consultazione quando si sarebbe posto in un secondo momento la necessità di provvedere alla realizzazione degli schemi gestionali per i siti interessati.

Per ulteriori informazioni sui progetti realizzati da programma Life in ambiente marino si raccomanda di consultare il sito della commissione europea sulla realizzazione della rete natura 2000 in mare ed in particolare il documento intitolato *LIFE and the marine environment. Promoting sustainable management of Europe's seas*.

<http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/nat.htm#marine>.

2.8 Verso l'istituzione di nuove aree marine da tutelare come SIC nel Lazio

La Direttiva habitat richiede di raggiungere una protezione di almeno il 60% degli Habitat prioritari. Alla luce delle informazioni a noi in possesso (Belluscio et al., 2009), tale obiettivo è soddisfatto per le “*Praterie di Posidonia*” (86%) e le “*Lagune costiere*” (99%). La rappresentatività è raggiunta anche per gli Habitat delle “*Grotte*” (74%) e le “*Scogliere rocciose*” (32%). Non risultano istituiti SIC che interessano gli habitat “*Banchi di sabbia*” e “*Grandi baie e cale*”, attualmente non completamente mappati.

La Convenzione in atto tra la Società Italiana di Biologia Marina (SIBM) e il Ministero per l’Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare per l’“Implementazione dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) marini costieri italiani” si pone come obiettivo l’estensione della rete Natura 2000 rivedendo le superfici di alcuni SIC e promuovendone altri, al fine di completare l’attribuzione di strumenti di tutela alla quasi totalità degli habitat prioritari.

In particolare è stato proposto (Belluscio et al., 2009) di proteggere totalmente l’habitat 1120 *Praterie di Posidonia*, l’habitat 1170 *Scogliere*, l’habitat 8330 *Grotte*, l’habitat 1150 *Lagune costiere*, secondo quanto riportato (vedi tabella 9):

1. per la protezione totale dell’habitat 1120 (*Praterie di Posidonia*), modificare i confini di 13 SIC ed istituirne uno nuovo (la secca di Costacuti);
2. per la protezione totale dell’habitat 1170 (*Scogliere*), istituire nuovi SIC (Isole di Ventotene e S. Stefano, Isola di Ponza, Scoglio della Botte, Tor Caldara, Secca di Costacuti) ed estendere i confini di 3 degli attuali SIC alle secche rocciose del largo;
3. per la protezione totale dell’habitat 8330 (*Grotte*), istituire 2 nuovi SIC (Isole di Ventotene e Ponza);
4. per la protezione totale dell’habitat 1150 (*Lagune costiere*), istituire di 1 nuovo SIC (Paludi di Torre Flavia);
5. per protezione al 60% dell’areale del Tursiope, mediante l’istituzione di 1 nuovo SIC che include le Isole pontine e le acque circostanti, fino al confine con la Campania.

Tabella 9 - proposta nuovi sic o ampliamento sic esistenti – Lazio

Località	Habitat e/o specie presenti	Estensione approssimativa (kmq o kml)	Tipologia di protezione esistente nella località indicata
*ISOLE DI PONZA- PALMAROLA E ZANNONE (da falesia a isobata- 100m)	1110 - 1120 - 1170 -8330	19525 ha	AMP istituenda ZPS
*ISOLE DI VENTOTENE - S. STEFANO (da falesia a isobata 100m)	1110 - 1120 - 1170 -8330	2788 ha	AMP - ZPS
SCOGLIO DELLA BOTTE (da falesia a isobata 100m)	1170	0,5 kml	AMP istituenda
ACQUE COMPRESSE TRA ISOLE DI PONZA E VENTOTENE	<i>Tursiops truncatus</i>	3.066 ha	-
SECCA DI COSTACUTI	1120 - 1170	0,05 ha	-
PALUDE TORRE FLAVIA	1150	0,4 ha	ZPS
*IT6000003 - FONDALI TRA LE FOCI DEL TORRENTE ARRONE E DEL FIUME MARTA (estensione del SIC fino a batimetrica -50 m)	1110	5	-
ESTENSIONE CONFINI ATTUALI SIC	1120	30 ha	-

Fonte: Belluscio et al., 2009

2.9 La concessione demaniale, la ripartizione di competenza tra Stato e Regioni ed il rapporto con le aree protette

Il demanio marittimo fa parte della categoria dei beni pubblici. Con tale termine si fa riferimento a quei beni sottoposti ad un regime giuridico diverso da quello dei beni privati, proprio al fine di soddisfare un interesse pubblico.

L'articolo 822 del Codice Civile non ha dato una definizione di demanio. Tuttavia ne ha fissato le caratteristiche, che si possono sinteticamente individuare nella inalienabilità, inespropriabilità, ed inusucapibilità. Inoltre i beni demaniali godono di una particolare forma di protezione giuridica (l'autotutela) e possono formare oggetto di usi particolari da parte di terzi, soltanto per effetto di specifici provvedimenti concessori da parte della Pubblica Amministrazione (art. 823 c.c.).

L'attribuzione ai privati di diritti di godimento sui beni del demanio marittimo si realizza attraverso provvedimenti unilaterali di concessione ed il loro godimento a scopi lucrativi (da parte dei privati) non può avvenire gratuitamente. Il ricorso all'art.36 del cod. nav. permette quindi di ottenere dalla amministrazione marittima l'occupazione e l'utilizzo di beni del demanio e di zone del mare territoriale per un determinato periodo di tempo compatibilmente con le esigenze di pubblico uso.

Art. 36 del Codice della Navigazione,

“L’Amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze di pubblico uso, può concedere l’occupazione e l’utilizzo, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo”.

I beni per i quali è possibile chiedere la concessione demaniale sono quelli destinati a soddisfare gli usi pubblici del mare. Tuttavia a tale categoria bisogna ricondurre non solo quelli concernenti le attività in connessione diretta col mare (pesca, navigazione, ecc.), ma anche quelli che presuppongono l’utilizzazione indiretta a favore della collettività (diporto, balneazione, ecc.), rientrano nella categoria del demanio marittimo.

L’art. 28 cod. nav. esplicitando meglio la definizione dei beni demaniali contenuta nell’art.822 c.c., definisce i beni del Demanio marittimo, ricomprendendovi:

- a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
- b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano con il mare;
- c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

L’art.29 cod. nav. introduce, a sua volta, un importante concetto, secondo il quale le costruzioni e le opere in genere che appartengono allo Stato ed insistono sul Demanio marittimo sono pertinenze dello stesso Demanio, secondo le definizioni contenute negli artt.817, 818 e 819 c.c.

Per quanto riguarda il mare territoriale c’è da dire che esso non appartiene allo Stato a titolo di proprietà pubblica, tuttavia, per affinità, la dottrina maggioritaria ritiene che il mare territoriale possa essere trattato come bene demaniale statale. Infatti l’articolo 524 del Regolamento della navigazione marittima stabilisce che per l’occupazione e l’uso di zone di mare territoriale e per l’esercizio della polizia sul mare territoriale, si applicano le disposizioni stabilite per il demanio marittimo.

La titolarità sull’area in oggetto, secondo l’articolo 30 cod. nav. è della Amministrazione marittima (intesa come Ministero dei Trasporti e della Navigazione e propri organi periferici), la quale regola l’uso del Demanio marittimo ed esercita su di esso la polizia. Tuttavia, non si tratta di una potestà esclusiva, ma piuttosto di un potere di coordinamento su altre Amministrazioni. Sebbene l’assetto attinente la proprietà del bene demaniale marittimo non abbia subito modifiche rilevanti (lo Stato continua ad essere l’unico titolare della proprietà di tali beni), mutamenti sostanziali riguardano la gestione e l’uso di detti beni, sempre più orientati al soddisfacimento di molteplici nuovi interessi pubblici. Un forte impulso ed orientamento allo sviluppo della gestione

del demanio è stato dato dal decentramento amministrativo, già da molti anni in corso di attuazione da parte dello Stato a favore delle autonomie locali. L'art. 59 del DPR 616/1977 prevede che le attività relative agli usi balneari e turistici venissero direttamente gestiti dai comuni. Tale delega non deve comunque riguardare i porti e le aree di preminente interesse nazionale, in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze di navigazione marittima, che avrebbero dovuto essere individuati entro il 31 dicembre 1978 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la difesa, dei trasporti e della navigazione e per le finanze sentite le regioni interessate.

La classificazione delle aree portuali di preminente interesse nazionale è avvenuta tuttavia solo con DPCM 21 Dicembre 1995. Ciò ha reso di difficile attuazione la delega prevista dal DPR 616/1977, nonostante che con il D.L. n. 400/1993 (Legge Quadro sul Demanio marittimo), convertito con modificazioni in Legge 4 dicembre 1993, n.494, veniva riconfermata la validità della delega e diveniva indilazionabile la sua concreta attuazione. In particolare le regioni sono chiamate a predisporre, sentita l'Autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci, dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.

La stessa legge precisa all'articolo 6 che, ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo non avesse provveduto a rendere effettiva la delega di funzioni amministrative alle regioni, queste ultime avrebbero ottenuto per delega la funzione di provvedere al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le finalità previste dall'art. 59 del DPR 616/1977.

Al fine di assicurare un coordinamento tra le vecchie e le nuove amministrazioni in tema di demanio marittimo, date le obbiettive difficoltà delle Regioni ad esercitare direttamente le funzioni delegate in ordine a beni che richiedono una peculiare competenza ed esperienza, è intervenuta la legge 647/1996 che all'articolo 8 "Disposizioni in materia di demanio marittimo e di barriere architettoniche negli impianti di balneazione" ha previsto, per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, che le amministrazioni regionali potessero avvalersi delle capitanerie di porto (istituto dell'avvalimento) e degli uffici da esse dipendenti, in conformità ad apposita convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

Con il **D.L. 31 marzo 1998, n. 112 (c.d. pacchetto Bassanini)**, con il quale viene data attuazione al Capo I della Legge Bassanini, *si realizza completamente il trasferimento dagli organi statali alle regioni ed agli altri enti locali* (art. 3) di tutte le attività amministrative connesse con il settore dello sviluppo economico. L'art. 105 del suddetto decreto legislativo, inoltre, precisa che: “Sono conferite alle Regioni ed agli Enti locali ...le funzioni relative...al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995”.

L'art. 107 a sua volta specifica, in modo chiaro, le funzioni mantenute dallo Stato, in capo al quale rimane la titolarità dominicale delle aree demaniali marittime.

La regione Lazio ha recepito i dettami della riforma Bassanini con la legge regionale 14 1999 che al capo VIII art. 129 riconosce la competenza regionale in merito al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, in porti ed aree escluse dall'individuazione effettuata dal DPCM 21 dicembre 1995. Inoltre al capo X art. 77 vengono riconosciuti di competenza comunale i provvedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle concessioni sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative. Tutto ciò viene ribadito anche dalla DGR 1161/2001, e dalla legge LR 13 2007 agli articoli 46 e 47, dove si precisa che sono i comuni, nel cui territorio sono comprese le relative aree demaniali, a provvedere al rilascio, al rinnovo, alla decadenza e alla revoca, nonché a qualsiasi variazione, delle concessioni delle aree demaniali marittime, comprese quelle immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative, in conformità alla normativa statale e regionale e ai contenuti del piano di cui all'articolo 46.

3 Seconda Parte: analisi delle criticità normative e possibilità di attuazione di una rete di protezione di tutela a mare

3.1 Elementi di criticità nel sistema delle aree marine protette (AMP)

Sono diverse le fonti bibliografiche da cui attingere informazioni in merito alle difficoltà del sistema gestionale delle AMP. Notevoli ragguagli sono stati presentati da Legambiente durante il VII congresso Nazionale e da Federparchi (2003). Considerazioni ulteriori e non dissimili che hanno riguardato l'andamento delle attività delle AMP siciliane emergono da uno studio della Corte dei conti che nel 2006 con deliberazione 1/2006 ha deciso di programmare una indagine concernente le AMP, con attenzione alle spese di gestione di parte corrente degli anni 2005 e 2006. Non mancano recensioni di carattere scientifico sul tema quali quelle curate da Diviacco (1999) e Vietti e Tunesi (2007).

Dai riferimenti bibliografici sopra menzionati emerge che le aree marine soffrano di diversi problemi che sono principalmente riconducibili al deficit normativo del settore. Sebbene numerose leggi siano state promulgate in materia di AMP (344/97, 426/98, 93/2001, 179/2002, 172/2003), esse hanno aggiunto elementi di novità rispetto alla normativa più organica risalente al 1982 (legge 979/82), ma in assenza di un coordinamento e di uno scenario di riferimento. Un punto di enorme rilievo è la grande distanza che esiste fra le aree marine protette ed il resto del sistema delle aree protette, soprattutto alla luce delle novità introdotte dall'articolo 8 della legge 179/2002: alle prime è preclusa la possibilità di dotarsi di proprio personale, pertanto l'attività di gestione deve essere portata avanti contando esclusivamente sulla disponibilità di personale da dedicare secondo le necessità dell'ente gestore. Ovviamente il personale da dedicare alla gestione dell'area è molto limitato e spesso competente solo per gli aspetti amministrativi, e carente per quelli tecnici e di ricerca, come avviene nei casi di aree affidate a province e comuni. Il caso contrario si verifica quando la gestione viene affidata a organizzazioni ambientaliste o enti di ricerca. È vero che l'ente gestore può promuovere collaborazioni con altri soggetti, tuttavia, è apprezzabile che vi sia un soggetto più versato in queste specifiche attività fin dal momento costitutivo. Appare pertanto plausibile che la procedura di assegnazione della gestione ad un consorzio sia la più plausibile.

La commissione di riserva infatti, pur obbligatoria per tutte le aree, non sempre è presente, e pur svolgendo funzioni di supervisione e di valutazione dei programmi non è coinvolta né nella fase di formazione del programma né in quello di attuazione.

Rimane comunque fondamentale lavorare al fine di arrivare alla unificazione del modello di gestione integrando il sistema delle AMP con le politiche costiere e marine, spesso ancora precarie

e poco uniformi su scala nazionale. È indispensabile per tale politica che i soggetti gestori non siano organizzati in modo casuale e che aderiscano e si adeguino ad un modello di gestione unico, fondato su precisi criteri e su modalità omogenee, quali quelle che un consorzio misto potrebbe garantire. Ad oggi invece prevale un sistema di affidamento *caso per caso*, che si presta a strumentalizzazioni di carattere politico, essendo il sistema di affidamento della gestione basato su un eccessivo centralismo, a causa del solo obbligo di “sentire” gli enti locali interessati, senza tuttavia renderli fattivamente parte delle scelte.

La gestione delle AMP appare inoltre in molte circostanze troppo legata ad affidamenti provvisori alla Capitaneria di Porto, per l'impossibilità di mediare tra opposte candidature di diversi enti locali interessati, o per continui mutamenti degli interlocutori, con il risultato di una perpetua trattativa che rallenta in sostanza l'adozione delle misure di tutela.

Per quanto riguarda l'interazione terra-mare, sarebbe auspicabile che si realizzasse una maggiore integrazione mediante affidamento agli enti gestori delle AMP di aree e pertinenze del demanio marittimo ricadenti nell'area protetta, nonostante l'art.18 della 394/91 già reciti che nel decreto istitutivo della AMP debbano figurare anche la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo. Tale situazione è stata comunque in parte risolta con l'accordo del 14 Luglio 2005 che prevede una destinazione dei beni del demanio marittimo alle gestioni in base ad accordi congiunti tra regione, amministrazione statale ed enti gestori della riserva.

Altri elementi di carattere critico riguardano la mancanza di valutazione dell'efficacia della protezione. Si pone come azione necessaria una migliore programmazione delle attività di monitoraggio, al fine di valutare meglio l'efficacia della gestione della AMP. Connesso a questo punto è la modalità di finanziamento dell'attività di gestione che ad oggi è affidata ad un programma annuale che appare farraginoso. Potrebbe invece essere sperimentata e provata una programmazione con tempistica triennale che consentirebbe maggior respiro e una migliore possibilità di attuazione, proprio come avviene per i parchi terrestri.

Da circa un anno e mezzo (Marzo 2008) sono state proposte delle misure correttive in un disegno di legge da parte di un gruppo di tecnici aderenti ai “Verdi”. I punti dibattuti sono molti ed interessano in parte le modalità di finanziamento ed in parte la gestione nella sua complessità, senza tuttavia entrare nel merito della disomogeneità del modello di affidamento della gestione, come messo già in evidenza.

La proposta di legge punta invece, in attesa di una riforma organica, sulla necessità immediata di rivedere il disposto dell'articolo 8 della legge 31 2002 n.179, che contrariamente al ricercato obiettivo di razionalizzazione della spesa pubblica, ha indotto la progressiva paralisi del funzionamento delle AMP (al comma 3 tale articolo recita che *le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette di cui ai commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti ai medesimi soggetti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio*).

Si prevede invece di attribuire allo stesso Ministero la determinazione degli indirizzi, delle priorità e degli obiettivi delle AMP attraverso la definizione del documento di indirizzo triennale, ma anche delle attribuzioni economiche finanziarie e dei criteri di valutazione dei risultati della gestione. Il riparto delle assegnazioni finanziarie, poi, dovrebbe avvenire con l'esclusione di chi non riporti i risultati della gestione, ma estendendo i benefici (misure di incentivazione) della legge 394/91 agli enti locali le cui coste sono prospicienti alle AMP. Si prevede inoltre di fissare un tetto per le spese di personale, pur rimanendo valido l'art 8 comma 7 della legge 31 2002 n.179 che autorizza l'uso dei fondi trasferiti dal Ministero per il pagamento di eventuali oneri aggiuntivi per il personale. Altre misure recano disposizioni per far nominare il direttore della AMP direttamente dall'ente gestore, e fargli assumere la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Si vuole anche eliminare l'automatica assegnazione della gestione della AMP all'ente parco che gestisce il territorio costiero prospiciente la AMP, e favorire l'assegnazione delle opere del demanio marittimo entro 300 metri dalla linea di riva, inutilizzate, alla gestione stessa della AMP. Inoltre si vuole conferire all'ente gestore un indiscusso profilo di autonomia accentuandone così la responsabilità della gestione finanziaria non più legata a minute voci di spesa, ma ad assegnazioni certe e quantificate nella globalità del fabbisogno. Tali misure dovrebbero servire a conferire alla amministrazione centrale il ruolo di regolatore degli indirizzi programmatici e di controllo, pur rimanendo aperto alle proposte ed ai contributi delle regioni o degli enti gestori.

3.2 Considerazione critiche sul quadro normativo nazionale e regionale in materia di conservazione delle natura

Con la convenzione in atto, intitolata “*Valutazione dello stato di conservazione delle aree marine della Regione Lazio e analisi di fattibilità per l’istituzione di aree marine protette o di tutela biologica a livello regionale*”, la Regione intende anche verificare quale possa essere la possibilità di realizzare nuove aree marine da tutelare con vincoli di protezione giuridici, senza che necessariamente ricadano direttamente sotto l’egida del Ministero dell’Ambiente. Alla luce di tale finalità si deve escludere a priori la possibilità immediata di rivolgersi alla consueta istruttoria che porta, in tempi piuttosto lunghi alla istituzione di AMP. Rimangono da investigare altre possibilità:

- 1) l’istituzione di zone di tutela biologica (ZTB)**
- 2) la realizzazione di parchi marini regionali (PMR)**
- 3) la gestione della Rete Natura 2000 (SIC marini)**
- 4) l’utilizzo dello strumento della concessione demaniale**

ZTB: Il punto 1) prevede che determinate aree sensibili, importanti per la pesca, siano tutelate ai fini di un più sostenibile sfruttamento delle risorse ittiche di rilievo commerciale.

La legge n. 963 del 1965 ed il DPR n. 1639 del 1968, che ne costituisce il regolamento di attuazione, consentono la possibilità di proteggere alcune aree, significative per la tutela delle risorse biologiche, nel quadro generale della gestione delle risorse di pesca, mediante l’istituzione di Zone di Tutela Biologica, da parte del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali. Questo provvedimento vieta o limita nel tempo le attività di pesca nelle zone di mare le quali, in base a dati scientifici, siano riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultino impoverite da uno sfruttamento troppo intenso. Nelle zone di tutela biologica, quindi, lo scopo della protezione non è la conservazione degli ecosistemi naturali, bensì la salvaguardia delle risorse di pesca; in esse non si prevede una gestione attiva, comprendente azioni di sviluppo delle attività didattiche, ricreative e produttive compatibili, ma solamente il divieto di esercitarvi attività di pesca in determinati periodi, o di limitarne l’intensità. Misure di protezione sono prese non solo a carico di pescatori professionisti, ma anche di pescatori sportivi.

ARTICOLO 98 DPR n. 1639 del 1968 - Zone di tutela biologica

Il Ministro per la Marina Mercantile, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può vietare o limitare nel tempo e nei luoghi, l’esercizio della pesca qualunque sia il mezzo di cattura impiegato, in quelle zone di mare che, sulla base di studi scientifici o tecnici, siano riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento.

Sebbene l'istituzione di tali zone spetti alla amministrazione statale, le regioni giocano un ruolo importante. La Regione Veneto ha dato un notevole impulso a tale materia grazie alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 15, avente come finalità la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e la creazione di Zone di Tutela Biologica marina, nonché la salvaguardia, la protezione ed il ripopolamento delle risorse ittiche. Tale legge prevede l'attuazione di un sistema di interventi finalizzati all'istituzione di zone di tutela biologica (Z.T.B.) ed alla diversificazione, valorizzazione e riconversione delle imprese di pesca verso la molluschicoltura, la maricoltura e lo sviluppo del turismo marittimo (pesca turismo).

Secondo tale normativa la Giunta regionale è autorizzata a porre in atto tutti i provvedimenti necessari per il conseguimento delle finalità della legge sopra citata, in particolare è legittimata a realizzare o acquisire studi scientifici e monitoraggi volti a verificare la peculiarità delle caratteristiche biologiche e morfo-strutturali che rendono alcune aree idonee per la riproduzione di varie specie marine di importanza economico-commerciale.

Sebbene tale attività possa richiedere tempi piuttosto lunghi, si prevede un determinante coinvolgimento della Regione, anche alla luce delle competenze che hanno in materia di pesca.

La Regione Lazio, invece, non ha una normativa specifica che definisca le ZTB, ma la L.R. 19 Marzo 2008, n. 4 "Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura", ha tra i suoi obiettivi quello di *salvaguardare gli ecosistemi acquatici regionali, perseguire l'equilibrio durevole tra le risorse acquatiche e il loro sfruttamento e sostenere la ricerca scientifica ed economica per lo sviluppo di modelli di produzione sostenibile e di nuove tecnologie, per la valutazione dei rischi e della vulnerabilità del territorio nonché per la protezione degli ambienti acquatici*. La salvaguardia potrebbe essere quindi garantita dalla proposizione di nuove ZTB al Ministero delle Risorse Agricole e Forestali, aumentandone il numero ed rispetto all'unica esistente a largo di Gaeta.

PMR: La realizzazione di parchi marini regionali, quale strategia alternativa alle AMP non è una pratica molto comune. A guardar bene, le aree marine protette e valorizzate secondo un esclusivo interesse regionale non sono molte. Da una lettura del database presente sul sito *www.parks.it* emerge come solo tre regioni presentino un parco o una riserva in un tratto di mare prospiciente l'area costiera: si tratta della riserva naturale regionale delle Falesie di Duino (Friuli Venezia Giulia), del parco dei Campi Flegrei (Campania) e del parco di Ulisse (Lazio).

Aree marine regionali prospicienti zone terrestri protette

Riserve Naturali Regionali (terrestri con tratto di mare prospiciente)

Friuli Venezia Giulia

Riserva Naturale delle Falesie di Duino

Parchi Regionali (terrestri con tratto di mare prospiciente)

Lazio

Parco di Ulisse

Campania

Parco Campi Flegrei

Fonte: www.parks.it

Tuttavia più di recente altre Regioni si sono mosse verso la definizione di meccanismi di protezione in mare basati sulla istituzione di parchi regionali marini. A tal proposito si deve segnalare l'istituzione di nuove aree marine nella regione Calabria. Si tratta dei parchi marini "Riviera dei Cedri" (LR8/2008), "Baia di Soverato", "Costa dei Gelsomini", "Scogli di Isca", e "Fondali di Capocozzo S. Irene Vibo marina Pizzo Capovaticano Tropea". Sebbene l'atto istitutivo ancora non individui un soggetto gestore definitivo, tali parchi avranno la caratteristica di essere gestiti da un ente parco, mediante i classici strumenti già adottati dai parchi terrestri, quali il Piano per il parco, il Regolamento del parco (disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco) e il Piano pluriennale economico e sociale (specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, le risorse necessarie ed i finanziamenti). Inoltre all'interno del perimetro del parco si prevedono, tra gli strumenti di pianificazione le regolamentazioni:

- a) dell'attività subacquea;
- b) della pesca;
- c) degli ormeggi.

Alla luce degli strumenti che il parco marino può adottare, la sua gestione sembra essere più flessibile di quella delle AMP, sia nella fase di istituzione sia in quella di realizzazione degli interventi. In particolare, rispetto a quanto si è già descritto in merito alle AMP, l'ente gestore non è l'amministrazione locale cui è affidata l'area, pertanto non gode di sottodimensionamento di personale, e l'obbligo di definire la gestione secondo un piano di assetto, un regolamento ed un piano di sviluppo ne facilitano la realizzazione. In seconda istanza l'attività della regione può trovare minori impedimenti burocratici rispetto a quelli di carattere nazionale che di solito tendono a far rallentare sia il processo istitutivo sia la formulazione delle istanze di gestione.

I parchi marini, almeno in linea teorica, sembrerebbero soffrire meno problemi della AMP, sia per quanto riguarda gli aspetti istitutivi che di programmazione della gestione. La scelta dei soggetti

gestori delle AMP è ancora basata su un meccanismo piuttosto casuale, non adeguandosi ad un modello di gestione unico, fondato su precisi criteri e su modalità univoche, come invece avviene per gli enti parco terrestri. Ad oggi prevale un sistema di affidamento della gestione caso per caso che si presta a strumentalizzazioni di carattere politico, non consentendo quindi un consolidamento delle capacità di gestione. La gestione dei parchi regionali è demandata ad enti di diritto pubblico, dotati di autonomia amministrativa (art.12 LR 29/97), il cui dimensionamento è funzione degli obiettivi gestionali che l'area deve raggiungere. Inoltre in relazione alla dimensione delle aree stesse, la gestione può riguardare singole aree o interessare un sistema di aree naturali protette a gestione unitaria. Analogamente a quanto avviene per le AMP, la gestione dei servizi delle aree naturali protette, con esclusione della vigilanza, può essere affidata in esterna mediante convenzioni con enti pubblici, associazioni e cooperative locali, qualificate in materia di protezione ambientale o da qualificare con appositi corsi di formazione, o con istituti universitari.

La possibilità poi di servirsi di un piano di gestione che assume il carattere di strumento che sostituisce ad ogni effetto, i piani paesistici, i piani territoriali, urbanistici ed ogni altro strumento di pianificazione, permette di disciplinare l'organizzazione generale del territorio e l'articolazione in aree caratterizzate da forme differenti di uso, godimento, tutela e vincoli. Si caratterizza quindi come uno strumento di pianificazione urbanistica, anche se i contenuti che di solito vengono ad essere disciplinati hanno un respiro più ridotto, essendo orientati sostanzialmente a interventi sulla flora e sulla fauna, sistemazione di attrezzature e servizi per la fruizione del parco, piuttosto che al diretto governo del territorio.

Altro punto di interesse riguarda le modalità di finanziamento. Quello delle AMP è affidata ad un programma annuale che appare talvolta farraginoso. Il piano triennale di sviluppo socio-economico dei Parchi marini sembra uno strumento molto più flessibile e sicuramente un'esperienza di programmazione trasferibile alle stesse AMP. La programmazione con tempistica triennale, infatti, consentirebbe maggior respiro e una più semplice possibilità di attuazione.

Emerge allora come al momento una forma possibile di gestione di un'area marina con interessi "univoci" da parte della amministrazione regionale debba essere quella di istituire un parco regionale marino-terrestre.

Come si evince dalla legislazione regionale in materia (art. 5 l.r. 29/1997 e successive modifiche), i parchi regionali possono interessare congiuntamente aree terrestri e marine, mentre la normativa regionale non prevede l'istituzione di riserve regionali marine. L'unico riferimento a riserve marine, da intendersi comunque come AMP, è fatto all'articolo 11 l.r. 29/1997, che definisce quale

compito della Regione la proposizione “...di riserve marine in aree di particolare interesse naturalistico, ricadenti nel tratto di mare prospiciente la costa della Regione”.

Da quanto detto sopra ne consegue che la Regione può valorizzare e proteggere aree marine di interesse regionale istituendo un nuovo parco. L'ipotesi Parco regionale marino potrebbe comportare la nascita di un nuovo parco (terra+mare), oppure solo l'istituzione di un'area protetta a mare prospiciente la costa. Il dubbio risiede nella possibilità di creare un'area protetta marina regionale a ridosso di un'area protetta terrestre regionale, o di non tenere conto del vincolo di legame con l'ambiente terrestre. Se si propende per la prima ipotesi, la legge quadro sulle aree protette prevede che la gestione dell'area marina debba essere affidata allo stesso ente parco dell'area a terra. Sebbene tale assegnazione sembri giustificare una tendenza alla unificazione ed alla semplificazione, a vantaggio della omogeneità territoriale e gestionale, non sempre le competenze dell'ente gestore terrestre *fittano* con le necessità della zona a mare. Una domanda lecita è se sia possibile affidarla ad un nuovo gestore diverso da quello terrestre. Un altro quesito riguarda la possibilità di connettere un'area marina regionale ad un parco o ad una riserva nazionale aventi già un soggetto gestore. Tale prospettiva sarebbe di interesse per la gestione congiunta terra-mare di alcune aree di notevole valenza ambientale, quali le Saline di Tarquinia ed il Parco del Circeo.

Riguardo il primo quesito sebbene l'articolo 19 della legge 394/91 preveda l'unificazione gestionale dell'area marina con quella costiera, il Ministero dell'Ambiente, nel caso di Ustica, ha optato per una gestione diversa tra area a terra e zona a mare. Tuttavia si tratta di una forzatura, non supportata da nessun riferimento legislativo, se non per il riconoscimento di affidare la gestione delle aree marine protette ad un ente locale, quale il comune o la provincia, o ad un consorzio costituito da enti locali e di ricerca. Per quanto riguarda il secondo quesito, sembra possibile l'unificazione e la tutela di un'area estesa terra-mare sebbene dal punto di vista giuridico le forme di protezione e i rispettivi enti dei territori protetti siano diversi. Per esempio nel caso di Portofino l'area a mare è una riserva marina (AMP), quindi di competenza del Ministero dell'Ambiente, mentre quella a terra è un parco regionale (quindi di competenza regionale). Tale esempio tuttavia non giustificherebbe necessariamente una soluzione “ribaltata” dei ruoli tra ente gestore a terra e mare, come si dovrebbe prospettare qualora si volesse estendere la tutela delle acque a largo della riserva statale Saline di Tarquinia e del Parco Nazionale del Circeo.

Dal disegno legislativo analizzato, e dagli esempi attualmente esistenti (i parchi regionali calabresi) sembra che non sia necessaria la connessione fisica con l'area terrestre per istituire un parco marino. Rimane comunque lecito, e forse in taluni casi auspicabile, estendere, qualora già

esista, lo status protettivo terrestre a mare. Quindi, ritornando all'esempio precedente della riserva naturale statale di Tarquinia e del parco nazionale del Circeo, sembra possibile che si possa realizzare un'area marina da tutelare di valore regionale ad un'area terrestre protetta di carattere nazionale. Alternativamente si potrebbe, tuttavia, estendere la difesa a terra nel braccio di mare prospiciente la costa proponendo al Ministero dell'Ambiente l'istituzione di un'area marina protetta. Tali soluzioni andrebbero incontro alla esigenza di affrontare il problema della tutela in modo più integrato, secondo i suggerimenti proposti dalla strategia per una gestione Integrate per la Gestione delle Zone Costiere, (Raccomandazione relativa alla attuazione GIZC delle zone costiere europee, 30 Maggio 2002). Una tale prospettiva la si ritrova anche nelle *Linee guida per l'istituzione della rete Natura 2000 nell'ambiente marino Applicazione delle direttive "Habitat" e "Uccelli selvatici*, in cui si propone che il modello ICZM venga adottato per la gestione delle aree marine (CE, 2007).

SIC marini: Una soluzione alternativa alla nascita di un nuovo parco regionale marino potrebbe consistere nel migliorare l'attuale gestione delle aree marine tutelate come SIC, magari mediante revisione del quadro normativo relativo alla Rete Natura 2000.

Le misure di conservazione previste dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE sono state recepite per la prima volta mediante il DPR 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche", emendato poi con il DPR 120/2003. Tali strumenti affidano alle Regioni ed alle Province autonome il compito di adottare le misure necessarie a salvaguardare e tutelare i SIC (art.4 comma: *le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento*). Inoltre viene affidata alle Regioni la formulazione di misure regolamentari o piani di gestione per le ZSC (art.4 comma2).

Sono inoltre affidate alle Regioni ed alle Province autonome tutte le misure inerenti il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, secondo le linee guida fornite dal Ministero dell'Ambiente.

Per chiarezza espositiva e far fugare ogni dubbio le Linee guida sulla gestione della rete Natura 2000 (decreto 3 settembre 2002) recitano che *le Regioni e le Province autonome possono sottoporre la materia a propria disciplina legislativa organica, come sarebbe preferibile, oppure limitarsi ad esercitare le funzioni amministrative assegnate dal regolamento di attuazione. Nel caso adottino*

una legislazione specifica riguardante Natura 2000, in tale sede possono prevedere forme particolari di esercizio dei poteri pianificatori, ad esempio delegando le Province all'adozione del piano di gestione o configurando discipline particolari sul piano del procedimento. In assenza di disposizioni specifiche, la Regione o la Provincia autonoma rimane comunque competente per l'adozione dei piani di gestione.

Diversi dubbi interpretativi sono sorti in questi anni in merito alla gestione dei SIC marini, in particolare se essi debbano essere gestiti dal Ministero dell'Ambiente o dalle Regioni. Dalla lettura della normativa sopra menzionata, non si fa alcuna distinzione tra SIC terrestri e marini, così come nessuna differenza giuridica viene presentata nelle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. A confermare tale impostazione sono le linee guida fornite dalla Commissione Europea sulla gestione dei SIC marini (CE, 2007), in base alle quali non esiste alcuna differenza giuridica tra ambienti marini e terrestri. L'obbligo sostanziale di garantire uno stato di conservazione soddisfacente per le specie e i tipi di habitat di importanza comunitaria è il medesimo in entrambi gli ambienti.

Il processo di designazione dei siti non può differire tra aree terrestri e marine: si deve basare esclusivamente su criteri scientifici. Le problematiche relative alla gestione futura (concernenti attività quali pesca, produzione o distribuzione di energia) non devono essere un elemento determinante in questo processo.

Le linee guida estendono inoltre le zone dove reperire nuovi siti a tutto il territorio marino che viene reclamato. Gli Stati membri inizialmente consideravano i loro obblighi limitati alle acque territoriali, vale a dire fino a 12 miglia marine dalle linee di base. La Commissione ha sempre contrastato questo punto di vista, esprimendosi a favore di un ambito più vasto. Essa ritiene che il riconoscimento da parte di uno Stato costiero di diritti esclusivi in una zona marittima comporti non solo diritti, ma anche doveri: tra questi quello estendere la tutela alle seguenti porzioni di mare: le acque interne e il mare territoriale, la zona economica esclusiva (ZEE), altre zone in cui gli Stati membri esercitano diritti sovrani equivalenti (zone di tutela ittica, zone di tutela ambientale, ecc.), la piattaforma continentale (*European Court Justice delivered in the case C-6/04 on 20 October 2005*).

Tali suggerimenti sembrano essere seguiti dall'Italia che con la legge 61/2006 autorizza l'istituzione di zone di protezione ecologica a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano. Entro le zone di protezione ecologica si applicano, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera, le norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra,

l'inquinamento da immersione di rifiuti, da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e di origine atmosferica, nonché in materia di protezione dei mammiferi, della biodiversità e del patrimonio archeologico e storico.

Per quanto attiene la gestione si deve definire il ruolo della autorità competente che deve attuare le misure di conservazione del sito. Viene lasciato agli Stati Membri la possibilità di identificare l'autorità competente, che può dipendere dal tipo di misura (ad esempio se è relativa al trasporto, allo sfruttamento geologico, alla pesca, al turismo...) e dal luogo in cui essa verrà adottata: acque territoriali o mare aperto. Questa autorità inoltre deve chiedere ad altri organismi di intraprendere azioni nei settori per cui essi sono competenti.

La legislazione nazionale è alquanto carente su questi punti, pertanto non aiuta a chiarire come devono essere ripartite le competenze in merito alla conservazione dei SIC marini. Si può solo dire che l'attuale legislazione nazionale non facendo distinzione tra siti terrestri e marini, non può che affidare la loro gestione alle Regioni, fatta salva la prospettiva di futuri emendamenti. A far suscitare comunque qualche perplessità è stato il **decreto ministeriale 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000)**, che definisce le misure essenziali per guidare o orientare le regioni alla gestione della Rete. La più volte reiterata volontà del Ministero di voler mantenere in capo la gestione dei siti SIC marini, in conformità alla titolarità della gestione delle AMP, ha fatto sì che le Regioni esitassero nell'affermare le loro responsabilità.

Recita infatti il DM 3 settembre 2002 che *ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, il soggetto incaricato delle funzioni normative e amministrative connesse all'attuazione della direttiva Habitat è la Regione o la Provincia autonoma, fatta eccezione per i siti marini.* Tuttavia da una attenta lettura del **DPR 357/1997 non si evince una conclusione di tale genere**, che può essere pertanto frutto solo di un clamoroso *misunderstanding*. Ciò che non viene messo in discussione è che la Regione o la Provincia autonoma, o i soggetti da esse eventualmente delegati, devono *effettuare tutte le ricognizioni e gli studi necessari per stabilire se in aggiunta alle misure obbligatorie debba essere adottato un piano di gestione.*

In questa sede, al di là della disputa sulla competenza dei siti marini, ci preme dire che l'attuale quadro normativo regionale appare del tutto insufficiente a gestire la Rete Natura 2000. Infatti quest'ultima è stata inserita nella legge Regionale 10/2003 sulle aree protette solo per indicarla tra le tipologie di aree oggetto di tutela da parte della Regione. Tuttavia non sono presenti ancora elementi che richi amino quali misure di conservazione debbano essere presi per i SIC, se e con quale modalità affidare la gestione ad enti locali, quale iter risulti necessario dalla proposta, alla

formulazione fino alla approvazione del piano di gestione (in breve permangono criticità in sede di istruttoria dei piani di gestione). Maggiormente consolidate, invece, sembrano le procedure per la presentazione degli studi e l'iter di approvazione delle Valutazioni di Incidenza.

La Gestione dei siti Natura 2000 potrebbe dunque migliorare attraverso la formulazione di una proposta di legge regionale che annoveri:

1. la proposizione di misure di conservazione e di interventi di ripristino;
2. l'affidamento, se del caso, ad un ente di gestione con compiti definiti;
3. la realizzazione di piani di monitoraggio delle azioni di conservazione;
4. la realizzazione di disciplinari tecnici per piani e progetti di incidenza sul SIC da tenere in considerazione in sede di Valutazione di Incidenza (VI) o di Impatto Ambientale (VIA);

Considerazioni analoghe sono emerse da parte della Regione Liguria che si è mossa con discreto anticipo rispetto ad altre realtà. Infatti per quanto riguarda i siti terrestri, la Regione ha, con decreto della giunta regionale n.202 del 12 febbraio 2005, avviato l'elaborazione delle principali misure di conservazione che individuano le priorità gestionali di ciascun sito, valutando anche la necessità di redigere specifici piani di gestione in accordo con quanto previsto dal decreto ministeriale del 3 settembre 2002, e con dgr n.126 del 9 febbraio 2007 ha fornito indirizzi per le attività agro-silvo-pastorali nei siti della Rete Natura 2000 (www.ambienteinliguria.it).

Per quanto riguarda i siti marini la Regione Liguria ha provveduto alla ripermimetrazione dei 27 SIC marini ed al monitoraggio dei limiti superiori ed inferiori e della densità dei fasci di alcune praterie rappresentative delle diverse realtà costiere della Regione. In merito alla gestione, sebbene con strumenti passivi piuttosto che attivi, ha adottato criteri, aventi carattere vincolante, che definiscono indirizzi tecnici di progettazione per gli interventi potenzialmente in grado di incidere negativamente sullo stato di conservazione dell'habitat prioritario *Posidonia oceanica*, quale specifica dei contenuti della valutazione d'incidenza.

I punti sopra menzionati sembrano essere il presupposto minimo per affrontare, minimizzando le incertezze, le sfide della gestione dei SIC marini. Senza tali premesse non sembra possibile adottare la gestione della rete come strumento di protezione dell'ambiente marino. C'è da precisare poi che attualmente i siti marini sono limitati in numero ed una loro estensione è d'uopo al fine di poter sfruttare la Rete Natura 2000 come strumento regionale di valorizzazione dell'ambiente marino. Per tale finalità, la Regione Lazio sta avviando con appositi studi condotti in convenzione con la Università "La Sapienza", Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo -BAU- nell'ambito del

progetto intitolato *Rilievo e caratterizzazione delle Praterie di Posidonia antistanti le coste della Regione Lazio e dei principali popolamenti marini costieri*.

Un'ultima considerazione riguarda il ruolo dei SIC marini nei confronti della politica della pesca. L'obiettivo della nuova politica comune della pesca (PCP) è garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi in modo da assicurare condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili. A tale scopo viene introdotto il principio di precauzione, che conduce all'applicazione progressiva di un approccio ecosistemico alla gestione della pesca, nonché alla necessità di adottare misure concernenti la limitazione dell'impatto ambientale della pesca. La PCP identifica diverse azioni di gestione prioritarie, alcune delle quali sostengono obiettivi e requisiti delle direttive "Habitat" e "Uccelli selvatici" (la riduzione delle catture accessorie, l'impatto sugli habitat, ecc.). Ad esempio l'articolo 4 del regolamento CE 2371/2002 vieta l'uso di reti a strascico per la pesca, sciabiche o reti simili sulle praterie di posidonie (*Posidonia oceanica*) o altre fanerogame marine (anche se sono previste alcune deroghe). Tali misure sono riconfermate nel regolamento per il Mediterraneo (CE 1967/2006) che include misure per tutelare habitat sensibili come le praterie di posidonie e le aggregazioni di coralli e per vietare le pratiche di pesca che possono danneggiare l'ambiente fisico, come l'uso di esplosivi e martelli pneumatici. Il regolamento include nuove misure tecniche sull'attrezzatura da pesca, le zone di protezione e le dimensioni minime.

Le zone marine Natura 2000 non saranno necessariamente "aree di divieto", ma zone nelle quali è indispensabile un uso sostenibile delle risorse in una prospettiva ecocompatibile. Per questo motivo si dovrebbero richiedere misure specifiche di gestione della pesca allo scopo di conservare le specie e gli habitat a beneficio dei quali il sito è stato designato come zona protetta. Le misure di gestione della pesca in tali zone dovrebbero essere decise nel contesto della politica comune, tenendo presenti i principi di proporzionalità e di non discriminazione e ciò dovrebbe aumentarne la coerenza ed efficacia (CE, 2007). Tuttavia, gli articoli 8, 9 e 10 del regolamento 2371/2002 delegano agli Stati membri alcuni poteri addizionali, ma limitati, inerenti la regolamentazione delle attività di pesca. Più specificatamente, l'articolo 8 consente agli Stati membri di adottare misure di emergenza, della durata massima di 3 mesi, qualora vi siano segni di una minaccia grave e imprevista all'ecosistema marino dovuta alle attività di pesca. In base all'articolo 9 gli stati membri possono definire misure per minimizzare gli effetti della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini entro le 12 mn, se la Comunità non ha adottato misure specifiche per quest'area. Tali misure si possono tuttavia applicare solo alla flotta peschereccia nazionale (art.10). Nel caso siano coinvolti battelli di altri paesi membri le misure proposte possono essere adottate dalla commissione sulla base di consultazione con gli altri paesi membri e con i comitati consultivi regionali. Qualora

invece le misure di limitazione della pesca riguardino siti Natura 2000 oltre le 12mn, queste devono essere indirizzate alla DG MARE della Commissione Europea (http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/fish_measures.pdf).

Misure analoghe sono contenute nel protocollo di gestione integrata della fascia costiera siglato in ambiente mediterraneo sotto l'egida della Convenzione di Barcellona. (www.pap-thecoastcentre.org/razno/PROTOCOL%20ENG%20IN%20FINAL%20FORMAT.pdf)

Per garantire la coerenza, la non discriminazione e la migliore attuazione delle misure di regolamentazione, ove possibile, gli Stati membri che condividono un elemento marino vulnerabile devono coordinarsi e avanzare proposte di istituzione di SIC che interessino l'intero elemento importante. In linea con la direttiva "Habitat", l'approccio deve essere regionale e non nazionale: l'obiettivo finale è l'istituzione di una rete ecologica coerente di aree protette per regioni marine che spesso si estendono in vari Stati membri. Infine per evitare lo spostamento dello sforzo di pesca in aree limitrofe, le misure di gestione devono essere le stesse per l'intera regione marina. (CE, 2007).

Concessione demaniale per la tutela ambientale: sebbene la gestione del demanio riguardi in larga parte la possibilità di servirsene, tra le varie possibilità di uso pubblico, per finalità turistiche e ricreative, non mancano casi sporadici in cui l'oggetto del contendere si concretizzi nella finalità della tutela ambientale. La legge 494/1993 all'articolo 1 parla in generale della possibilità di servirsi della concessione per i pubblici usi del mare, e la tutela ambientale è ovviamente tra questi.

Nonostante non sia una pratica molto adottata, la concessione demaniale può rappresentare un ulteriore strumento per gestire le aree marine e darne tutela con modalità molto più rapide di quelle descritte in precedenza, seppure per tempi non lunghi. Tra le varie forme di tutela si può infatti richiedere la concessione del tratto di mare territoriale di interesse per l'interruzione della navigazione a motore, dell'ancoraggio e della pesca.

La procedura è già prevista dall'articolo 36 comma 1 del codice della navigazione che recita che *l'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.*

Inoltre l'art. 34 definisce i margini di richiesta del demanio da parte di amministrazioni pubbliche, concedendo loro la possibilità di ottenere, mediante provvedimento del ministro dei trasporti e della navigazione, determinate parti del demanio marittimo da destinare ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale.

Il ricorso all'art 36 è avvenuto per la prima volta nel 1973 da parte del WWF per l'istituzione del Parco Marino di Miramare. In seguito, con la Circolare n. 237 1987 dell'ex Ministro della Marina Mercantile (molte delle cui funzioni sono passate al Ministero dei Trasporti e della Navigazione), le Capitanerie di Porto sono state invitate a facilitare le procedure per la concessione demaniale di aree marine per l'istituzione di zone protette. La concessione può essere richiesta da Associazioni ambientaliste, Università ed Enti Parco terrestri prospicienti l'area marina da proteggere.

L'evoluzione della normativa in campo ambientale, che consente l'istituzione di aree marine protette, ha fatto perdere di valore l'uso di tale strumento. Tuttavia tale procedura può essere utile per iniziare l'iter di istituzione di una AMP o di un parco marino-terrestre regionale, oppure opportuna in attesa di predisporre gli interventi di gestione della rete Natura 2000 a mare, ancora non ben coordinati e quindi inefficaci.

La richiesta di concessione demaniale del mare territoriale per siffatta specie prevede la specificazione della destinazione di uso per tutela ambientale, nella domanda di concessione, e come scopo l'istituzione di un'Oasi Blu. Alcuni esempi sono presenti sia nel Lazio, dove durante la metà degli anni '90 la capitaneria di porto ha rilasciato al WWF tre concessioni (oggi decadute) per piccoli tratti di mare, oggi ricadenti nel parco regionale di Ulisse, ed uno in Calabria come illustrato nel box sottostante.

- *Oasi Blu Scogli di Isca*
 - 6 ettari a 700 metri dalla linea di costa;
 - Gestione: WWF su concessione demaniale dalla Capitaneria di porto di Vibo Valentia, dal Ministero della Marina Mercantile e dal Genio Civile n.255 del 12/7/91;
 - Vincoli di protezione: Concessione demaniale con divieto di pesca, navigazione e balneazione; tutti i divieti previsti dalla legge quadro sui Parchi Nazionali;
 - Attrezzature: pannelli didattico-educativi, centro educazione ambientale marino.
- *Oasi Blu Villa di Tiberio*
 - 100 ettari tra area terrestre e marina;
 - Gestione: WWF su concessione demaniale CD 19/05/95.
- *Oasi Blu di Gianola*
 - Si tratta di aree in cui la pesca e la navigazione a motore sono vietate e al loro posto si svolgono corsi ed escursioni di seawatcher;
 - Gestione: WWF su concessione demaniale 14/07/92.
- *Oasi Blu di Monte Orlando*
 - Gestione: WWF concessione demaniale 04/02/93.

Per quanto attiene alla procedura non ci sono più dubbi sulla legittimità della Regione nel predisporre l'istruttoria volta al rilascio della concessione. In questa sede ci preme suggerire alla amministrazione quale iter consigliare a coloro i quali vogliono preparare una richiesta di concessione per finalità ambientali (formalità valida anche se la richiesta non proviene da un privato ma da una qualsiasi amministrazione interessata).

Tale richiesta, contrariamente a quanto avviene per le finalità di uso turistico e ricreative, deve essere inoltrata direttamente alla Regione.

Come seconda fase segue la *pubblicazione* entro dieci giorni dalla ricezione della domanda.

Durante la terza fase, quella *istruttoria*, si deve vagliare la qualità del richiedente, nonché si devono acquisire e verificare le necessarie informazioni sulla natura del bene richiesto, sull'oggetto dell'istanza di concessione e sullo stato dei luoghi. In seconda battuta è d'uopo informare e/o acquisire i pareri, qualora obbligatori, e i provvedimenti degli enti ed uffici competenti in materia, come l'Autorità Marittima, l'Agenzia del Demanio, il/i Comune/i interessato/i.

Poiché non esiste una procedura specifica che il soggetto privato o pubblico debba seguire, con particolare riferimento alla possibilità di istituire un'area vocata alla protezione ambientale, ci preme raccomandare l'amministrazione regionale di esprimersi quanto prima in merito. In attesa che ciò avvenga, alla luce del quadro normativo analizzato, si suggerisce di procedere secondo le informazioni di seguito riportate. La richiesta di concessione deve essere direttamente inoltrata all'Assessorato all'Ambiente, Dipartimento Territorio. Si consiglia anche di fare adeguata comunicazione all'autorità marittima competente, affinché il responsabile del procedimento (Dipartimento del Territorio), possa acquisire, qualora necessario il/i parere/i in merito alla modifica delle rotte o alla cessazione delle attività di navigazione.

La necessità di coinvolgere l'autorità marittima deriva dalle attribuzioni della competenza amministrativa in capo allo stato per le aree demaniali marittime, specchi acquei e opere in consegna ai soggetti istituzionali ai sensi degli articoli 34 del Codice della Navigazione e 36 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione, come ribadito dalla Circolare 2008 del Ministero dei Trasporti. L'art. 36 prevede che *“la destinazione temporanea ad altri usi pubblici nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato di determinate parti del demanio marittimo, di cui all'art. 34 del codice, è autorizzata dal Ministro dei trasporti e della navigazione e consta da processo verbale di consegna redatto dal capo del compartimento. Essa, salvo per i porti di cui all'art. 19 del codice, non importa corresponsione di canone...”*

Inoltre per le finalità di tutela ambientale è probabilmente necessario coinvolgere la Direzione Regionale Agricoltura, nella fattispecie in cui sia finalità del concessionario richiedere l'inibizione spaziale e/o temporale dell'attività di pesca. Considerando, inoltre, la possibilità di conflitti tra vari usi inerenti utilizzazioni turistico-ricreative del demanio, si consiglia inoltre di coinvolgere durante l'istruttoria anche tutte le altre associazioni di categoria che possono essere interessate, quali balneari, pescatori, diportisti, subacquei, ecc. Sentite tutti gli attori coinvolti, qualora non venga manifestato nessun impedimento alla richiesta formulata, la Regione rilascia la concessione demaniale. Qualora la richiesta di concessione dell'area per finalità ambientali venga effettuata all'interno della stessa amministrazione regionale (molto probabilmente la Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli), è lo stesso Dipartimento del Territorio che può decidere di mantenere la gestione in seno all'amministrazione richiedente, o affidarla ad un ente locale o, qualora esista, all'ente parco dell'area terrestre regionale limitrofa o più vicina al tratto di mare da proteggere.

3.4 Sintesi: quale area istituire?

Dalle considerazioni che sono state fino a questo momento esposte emerge che la strada per la gestione univoca su scala regionale delle aree marine appare piuttosto ripida. Se da un lato la possibilità di istituire AMP svuota la regione di qualsiasi funzione decisionale, con l'eccezione di un parere in merito al decreto istitutivo in sede di Conferenza Unificata, la possibilità di gestire in modo più razionale le attività di pesca mediante istituzione di ZTB coinvolge ancora in maniera decisiva l'autorità statale, in capo in questo caso al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Rispetto alla prospettiva di istituire una ZTB, comunque, le Regioni giocano un ruolo importante, come testimoniato dalla legge regionale 12 luglio 2007, n. 15, promulgata dalla Regione Veneto.

Appare evidente che se l'amministrazione regionale vuole recitare un ruolo dominante e gestire in autonomia l'attività di conservazione a mare bisogna procedere secondo tre vie:

- 1. istituzione di un Parco Marino Regionale (PMR), che prevede la protezione di un limitato braccio di mare prospiciente la costa;**
- 2. realizzazione di un sistema coerente di valorizzazione dei SIC marini;**
- 3. adozione dello strumento della concessione demaniale per finalità di tutela ambientale.**

Le prime due soluzioni comunque presentano delle difficoltà.

1. PMR: Se da un lato la prima ipotesi comporterebbe al minimo la necessità di istituire un nuovo parco e quindi di dotarlo di un ente gestore, dall'altro, per motivi di razionalità, si dovrebbe

verificare in quali aree costiere, qualora esistenti, si potrebbe anettere un tratto di mare ad un parco, al fine di affidarlo allo stesso ente gestore. In caso di mancata presenza di parchi regionali lungo la costa si potrebbe pensare alla istituzione di un nuovo parco direttamente per la gestione dell'area a mare. Oppure si potrebbe pensare a verificare la presenza di altre tipologie di protezione già adottate lungo la costa da convertire a parco regionale, cui poi anettere il tratto di mare prospiciente. Si tratterebbe quindi di ripercorrere lo stesso iter procedurale adottato per il Parco di Ulisse, nato dalla fusione di due parchi (Parco regionale Urbano di Monte Orlando, del Parco Suburbano di Gianola e Monte di Scauri) e di un monumento naturale (Monumento naturale Promontorio Villa di Tiberio e costa Torre Capovento-Punta Cetarola). Lungo la costa laziale esistono infatti già altri monumenti naturali, quali la Palude di Torre Flavia, o altre tipologie di parco, quali il parco archeologico di Vulci, o ancora riserve regionali, quali quelle di Macchiatonda e di Tor Caldara. Tutte queste tipologie potrebbero essere riadattate, sicuramente non senza qualche difficoltà amministrative e finanziarie, a parco regionale.

Da un'analisi del database delle aree protette dell'Agenzia Regionale Parchi e dallo schema di aree protette pubblicato nel manuale Natura in Campo emerge la presenza di:

- Monumenti Naturale in numero di 6
- Parchi Nazionale in numero di 1
- Parchi Regionali in numero di 2
- Riserva Naturale Regionale in numero di 4
- Riserve Naturali Statali in numero di 4
- Aree marine protette in numero di 2

Tali aree sono:

- Parco Nazionale: si tratta del parco del Circeo;
- Parco Regionale: si tratta del parco dei Monti Aurunci e della Riviera di Ulisse;
- Monumento Naturale: si tratta di Acquaviva – Cima del Monte, Campo Soriano, Mola della Corte, Palude di Torre Flavia, il Tempio di Giove Anxur e il Promontorio Villa Tiberio e Costa Torre Capovento;
- Riserve Naturali Statali: si tratta delle Isole di Ventotene e Santo Stefano, del Litorale romano, delle Saline di Tarquinia, e della Tenuta di Castel Porziano;
- Riserve Naturali Regionali: Macchiatonda, Tor Caldara, Villa Borghese di Nettuno, Decima-Malafede;

- Aree Marine Protette: si tratta delle secche di Tor Paterno e delle Isole di Ventotene e Santo Stefano.

Integrando le informazioni di cui sopra con quelle derivanti dalla prima fase del progetto, emerge che le aree di maggiore interesse cui potenzialmente estendere la tutela in mare sono le riserve naturali statali (Litorale romano, Saline di Tarquinia, e Tenuta di Castel Porziano), il parco nazionale del Circeo, e le riserve naturali regionali (Macchiatonda, Tor Caldara, Villa Borghese di Nettuno, Decima-Malafede). Tali aree hanno già un ente gestore, pertanto si potrebbe sfruttare l'articolo 19 della legge 394/91 che prevede che l'istituzione di un'area marina protetta (AMP), prospiciente un'area terrestre già tutelata, possa essere gestita dallo stesso ente che si occupa della area terrestre. Ipotizzando comunque di non voler istituire una AMP, ci si chiede se sia possibile anettere un'area di tutela marina di interesse regionale ad un territorio gestito dalla amministrazione statale (tipo riserva naturale statale o parco naturale statale).

Probabilmente la soluzione più semplice ed immediata è che si istituisca un nuovo parco terrestre che si estende a mare, tutelando il tratto di mare prospiciente, oppure convertendo alcune riserve regionali terrestri in parchi ed estendendo così la tutela anche a mare.

2. SIC marini: La seconda ipotesi, vale a dire la gestione dei SIC marini, presenta alcuni ostacoli non di immediata soluzione, in quanto inerenti il carente quadro legislativo in materia di gestione della Rete Natura 2000. Tra i punti più critici emergono una serie di lacune afferenti:

1. Procedure di affidamento della gestione;
2. Procedure di approvazione dei piani;
3. Procedure di realizzazione dei monitoraggi;
4. Procedure di assegnazione fondi in funzione dei risultati conseguiti.

Si deve inoltre ricordare che c'è ancora una reticenza da parte dell'amministrazione centrale nel lasciare alle Regioni la gestione della Rete Natura 2000 a mare, considerandola di propria competenza, per estensione della disciplina in materia di gestione delle AMP.

In conclusione si deve dire che la strada per una corretta gestione della Rete Natura 2000 a mare sembra ancora lunga, non fosse altro per la non chiara volontà del Ministero dell'Ambiente di affidare alle Regioni i SIC marini.

3. Concessione demaniale: L'ipotesi della concessione demaniale, sebbene non di uso comune (si possono riconoscere infatti pochi casi sporadici di istituzione durante gli anni '90 di Oasi Blu),

potrebbe essere vista di buon grado soprattutto in quelle situazioni in cui la criticità dell'ecosistema che si vuole tutelare viene ad essere minata dalla lentezza de procedimento istitutivo delle aree di protezione più tradizionali (parchi e riserve). In questo caso, alla luce del decentramento amministrativo completatosi con la legge "Bassanini", la stessa Regione potrebbe optare per inoltrare una richiesta di concessione per finalità pubbliche, comunque diverse dalle quelle tradizionali. Per il procedimento dovranno essere sentite le Autorità Marittima territorialmente competente in materia di navigazione e sicurezza, nonché la Direzione Regionale Pesca, qualora si richieda il fermo (temporaneo o meno) delle attività di pesca.

Da quadro emerso, alla del quadro normativo in vigore e degli esempi territoriali presi in considerazione, emerge come la più rapida soluzione protettiva si possa realizzare solo ricorrendo allo strumento della concessione, in attesa di arrivare alla formulazione istitutiva di un'area a parco, magari in grado di estendere la tutela sia a terra che a mare, nell'ottica di una gestione integrata dei due ambienti.

In conclusione, anche alla luce della complessità che il sistema di istituzione e gestione di una AMP comporta, si suggerisce come soluzione idonea alla protezione delle valenze ambientali regionali, alla realizzazione di un parco regionale con estensione della tutela a mare e allo strumento della concessione demaniale ai fini di tutela ambientale. Tale soluzione potrebbe essere particolarmente utile soprattutto in quelle situazioni in cui la criticità dell'ecosistema che si vuole tutelare viene ad essere minata dalla lentezza del procedimento istitutivo delle aree di protezione classiche (parchi e riserve). L'evoluzione della normativa in campo ambientale, che consente l'istituzione di aree marine protette, ha infatti fatto perdere di valore l'uso di tale strumento. Tuttavia tale procedura può essere utile per iniziare l'iter di istituzione di una AMP o di un parco marino-terrestre regionale, oppure in attesa di coordinare gli interventi di gestione della rete Natura 2000 a mare.

Rimane da aggiungere che le considerazioni sin qui presentate non tengono conto di considerazioni di carattere finanziario nell'implementare le diverse tipologie di aree protette.

4 Conclusioni

In questa secondo rapporto sono state analizzate le criticità presenti all'interno del sistema di gestione delle aree marine, con particolare riferimento alle complessità ed agli impedimenti normativi che non permettono di perseguire in modo ottimale gli obiettivi necessari alla rete di protezione ambientale istituita a mare. Per raggiungere questa finalità si è deciso di strutturare il documento dividendolo in due sezioni: la prima ha permesso di formulare il quadro normativo

regionale, nazionale ed internazionale (principalmente principi di buona gestione non vincolanti - *soft laws*) in materia di gestione delle aree protette, mentre la seconda si è incentrata sulle difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale che un'area marina di pregio ambientale deve perseguire. In particolare è stata posta particolare attenzione sulla possibilità di verificare diversi strumenti normativi, di solito poco utilizzati per l'istituzione di zone di tutela in acque territoriali, quali le Oasi Blu, i parchi marini regionali, o il coordinamento della Rete Natura 2000. Dalla analisi normativa svolta è emerso che tutti e tre gli strumenti appena citati possono essere un valido strumento alla proposizione di una rete di Aree marine da tutelare, senza necessariamente passare per il lungo e farraginoso sistema di AMP gestito dal Ministero dell'Ambiente.

Dall'analisi normativa è emerso che se si optasse per la soluzione parco marino regionale, o parco marino-terrestre, qualora si volesse anche connettere un tratto di costa prospiciente all'area marina, si otterrebbe un vantaggio in termini di snellezza nella procedura istitutiva e nella possibilità di garantire il controllo mediante un ente di diritto pubblico, avente la struttura classica degli enti parco terrestri. Si eviterebbero così molti dei problemi di cui soffrono le AMP, legati alla scelta di un modello non univoco dell'ente di gestione. Un altro vantaggio è garantito dalla programmazione economica dei parchi regionali, mediante il piano di sviluppo di triennale, strumento più flessibile del piano annuale previsto per le AMP. Un limite potrebbe invece essere costituito dalla limitata estensione di queste aree e dal fatto che devono, per norma, ricomprendere un braccio di mare prospiciente la costa, senza potersi estendere a largo.

La soluzione basata sulla realizzazione di una rete marina di siti SIC (Natura 2000) pare, ma solo al momento, naufragare nella incertezza istituzionale di tali siti, nei confronti dei quali, non senza qualche ombra di dubbia interpretazione legislativa, il Ministero dell'Ambiente vuole mantenere la gestione, per estensione interpretativa della attività che conduce in mare ai sensi della normativa in vigore in materia di AMP. Pertanto, fino al momento dell'aggiornamento della rete e della decisione finale del Ministero sul destino di siti SIC marini, ogni proposta di gestione ed affidamento della stessa ad un ente competente, non è destinata a sortire effetti positivi di lungo termine. Positiva è invece l'attività che la Regione, anche con l'ausilio di strumenti di finanziamento quali *Life+*, cerca di perseguire per la protezione e la difesa dei siti già istituiti. Diverso il caso di quei siti SIC e ZPS che ricadono in AMP o parchi regionali, in questo caso sono previsti strumenti di gestione con verifica dei risultati programmati da parte dell'ente parco.

La proposta di puntare alla istituzione di Oasi Blu permetterebbe, invece, più semplicemente e con maggiore tempestività, di avviare, per mezzo della concessione demaniale, la tutela di una piccola porzione di mare territoriale e di area demaniale, prima ancora di procedere al più lungo iter di istituzione di una AMP o di un parco regionale. La possibilità di ottenere in tempi rapidi una tale

concessione deriva anche dal mutato quadro normativo che, incentrato ormai sul decentramento amministrativo, vede le Regioni titolari della attività amministrativa in materia di demanio ed acque territoriali.

Dall'analisi normativa sopra effettuata sembra quindi che esista spazio per diverse azioni di tutela basate su manifestazioni di interesse che vedano un esclusivo coinvolgimento della amministrazione regionale. Tale soluzione potrebbe essere il presupposto, alla luce delle attività in materia di gestione delle coste, di cui la Regione da qualche anno si è fatta portavoce, per rinforzare la protezione costiera insieme alla tutela biologica delle acque territoriali, per giungere ad un unico obiettivo di gestione integrata.

5 Bibliografia

Riferimenti normativi

ACCORDO 14 luglio 2005, Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette. (Repertorio n. 863/CU), Gazzetta Ufficiale N. 174 del 28 Luglio 2005.

Agenda 21, è il Piano d'Azione per lo sviluppo sostenibile del XXI secolo, sottoscritto da 179 Governi di tutto il mondo, riuniti a Rio de Janeiro per la conferenza dell'ONU su Sviluppo e Ambiente del 1992.

CE, 2007, Linee guida per l'istituzione della rete Natura 2000 nell'ambiente marino Applicazione delle direttive "Habitat" e "Uccelli selvatici". disponibile al sito http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/marine_guidelines_it.pdf, consultato nel maggio 2009.

Codice della navigazione, Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327.

Convenzione internazionale del 2 dicembre 1946 che regola la caccia alla balena

Convenzione di Ramsar 1971, Convenzione internazionale relativa alle Zone Umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici. Ratificata e resa esecutiva dall'Italia con il DPR 13 marzo 1976, n. 448, e con il successivo DPR 11 febbraio 1987, n. 184.

Convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale, data firma accordo: 16/11/1972. Provvedimento legislativo: L. n. 184 del 06.04.1977, pubblicato in GU n. 129 del 13.05.1977. Ratificato in data della 23.06.1978. pubblicato in GU n. 261 del 18.09.1978.

Convenzione di Berna. Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa, anche nota come fu elaborata nel 1979 e divenne esecutiva dal 1 giugno 1982. È stata recepita in Italia con la legge n. 503 del 5 agosto 1981.

Convenzione di Washington. Convenzione che affronta il problema del commercio internazionale della specie di fauna o flora (vive o morte) minacciate di estinzione comprendendo anche sotto prodotti o derivati delle medesime. Firmata a Washington il 03/03/1973. Ratificata in Italia con legge n. 874 del 19/12/1975.

Convenzione di Bonn, Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979. ratificata in Italia con legge 25 gennaio 1983, n. 42.

Convenzione Internazionale per la Prevenzione dall'Inquinamento Marpol 1973/1978, ratificata in Italia con legge 662 del 29 Settembre 1980 ed i relativi e successivi protocolli del 1978 1997.

Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dai rischi dell'inquinamento, o Convenzione di Barcellona 1976, entrato in vigore nel 1978. Nel 1999 è stato siglato un protocollo per la realizzazione di una rete di aree marine protette in ambito mediterraneo (ASPIM).

Convenzione sulla Biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992. ratificata in Italia con legge 14 febbraio 1994, n. 124.

Decisione della commissione del 28 marzo 2008 che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea. Disponibile sul sito eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:123

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 77.

Decreto 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 224 del 24 settembre 2002).

Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382, GU 29 agosto 1977, n. 234 SO.

Decreto presidente consiglio ministri 21 dicembre 1995, Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, GU n. 136 Suppl.Ord. del 12/06/1996.

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2001, n. 1161. Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.

Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE, GU L 103 del 25.4.1979, recepita in Italia attraverso la Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 integrata dalla Legge 3 ottobre 2002, n.221.

Direttiva "Habitat", 92/43/CEE, GU L 206 del 22.7.1992, recepita in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003. GU L148 6/6/2002

Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (Testo rilevante ai fini del SEE).

DM 25 Marzo 2005, Elenco delle ZPS classificate ai sensi della Direttiva 79/409 CEE (GU n. 155 del 6-7-2005).

D.P.R. 8-9-1997 n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.

D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2003, n. 124.

Gestione Integrata delle Zone Costiere: una strategia per l'Europa" - Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo (COM/00/547 del 27 settembre 2000).

Legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette, Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n° 292, S.O.

Legge Regionale del 2-04-2003, n. 10: "Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche. disposizioni transitorie". (B.U.R. Lazio n. 11 del 19 aprile 2003).

Legge 979 del 31 Dicembre 1982, Disposizione per la difesa del mare, pubblicata nella G. U. n. 16, S.O. del 18 gennaio 1983.

Legge 9 dicembre 1998, n. 426, Nuovi interventi in campo ambientale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1998.

Legge 15 gennaio 2003, n. 16, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Erevan il 7 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2003.

Legge 3 Marzo 1987, n.59, Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del ministero dell'ambiente. Ecologia, pubblicata su GU n. 052 del 04/03/1987.

Legge sul Mare delle nazioni Unite o UNCLOS, ratificata a Montego, Giamaica nel 1982. Trattato internazionale che definisce i diritti e le responsabilità degli Stati nell'utilizzo dei mari e degli oceani. L'Italia ha ratificato la convenzione a mezzo della legge del 2 dicembre 1994, n. 689.

Legge 4 dicembre 1993, n. 494, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, Pubblicato su GU n. 285 del 4-12-1993

Legge 647/96 23/12/1996, Recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei, in G.U. 23 dicembre 1996 n. 300, di conversione del DL 21 ottobre 1996 n. 535

Legge 5 giugno 2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 Giugno 2003.

Legge Regionale 14 1999, Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo, pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Lazio N. 24 del 30 agosto 1999.

LR 13 2007, Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla l.r. n. 14/1999, Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo, B.U.R. Lazio - n. 22 del 10/08/2007.

Legge 8 ottobre 1997, n. 344 "Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 1997.

Legge 23 marzo 2001, n. 93 Disposizioni in campo ambientale. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 79 del 4 aprile 2001.

Legge 8 luglio 2003, n. 172 "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2003.

Legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002.

Legge 8 febbraio 2006, n. 61 "Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2006.

Legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, BUR Regione Veneto n. 63/2007.

Legge Regionale n. 8/2008, Riordino dell'organizzazione turistica regionale B.U.R. Calabria - n. 7 del 01/04/2008.

L.R. 19 Marzo 2008, n. 4 "Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura".

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 2003, pagina web relative al progetto Natura 2000. disponibile su www.minambiente.it. Sito consultato nel Novembre 2004.

Provincia di Viterbo, 2008, Rapporto sullo stato dell'Ambiente della Provincia di Viterbo, 2008, disponibile sul sito <http://www.provincia.vt.it/>. Consultato nel mese di giugno 2009.

Regolamento (CE) N. 2371/2002 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.

Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94.

Riferimenti bibliografici

Abrams P., Borrini-Feyerabend G., Gardner J., and Heylings P., 2003. *Evaluating Governance. A handbook to accompany participatory process for a protected area*. disponibile nel sito: http://www.iucn.org/themes/ceesp/Wkg_grp/CMWG/EVALUATING%20GOVERNANCE%20HANDBOOK.doc; consultato nel Dicembre 2004.

Ardizzone G.D., Belluscio A., 1996 - Le praterie di Posidonia oceanica lungo le coste laziali. Il mare del Lazio. Università degli Studi di Roma - Regione Lazio: 194-217.

Belluscio A. G.D. Ardizzone, e A. Criscoli, 2009, *I SIC lungo le coste del Lazio: situazione e proposte*, workin paper.

Calvario E., Sebasti S., Copiz R., Salomone F., Brunelli M., Tallone G., Blasi C. (a cura di), 2008 - *Habitat e specie di interesse comunitario nel Lazio*. Edizioni ARP – Agenzia Regionale Parchi, Roma: 400 pp.

Cicogna F., Bianchi C.N., Ferrari G., Forti P. (eds.), 2003 - *Grotte Marine. Cinquant'anni di ricerca in Italia*. Ministero Ambiente e Tutela del Territorio: 266 pp.

Borrini-Feyerabend G., 1996, *Collaborative management of protected areas: tailoring the approach to the context. Working paper*, Gland, Switzerland, IUCN. Disponibile su: www.iucn.org. Sito consultato nel Dicembre 2004.

Cattaneo Vietti R e Tunesi L., 2007, *Le aree marine protette in Italia – Problemi e prospettive*, Aracne editrice Srl.

CE, 2006, *LIFE and the marine environment Promoting sustainable management of Europe's seas*. Disponibile sul sito http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/marine_lr.pdf. Sito consultato nel luglio 2009.

COM (98)42, *Communication of the European commission to the council and to the parliament on a European community biodiversity strategy*. Disponibile sul sito <http://ec.europa.eu/environment/docum/9842sm.htm>. Sito consultato nel mese di giugno 2009.

Diviacco G., 1999, *Aree marine protette: finalità e gestione*. Comunicazione edizioni, Forlì.

Diviacco G., Spada E., Virno Lamberti C., 2001 - *Le Fanerogame marine del Lazio. Descrizione e cartografia delle praterie di Posidonia oceanica e dei prati di Cymodocea nodosa*. Quaderno ICRAM: 113 pp.

Donati Stefano, *Le aree marine protette italiane: dall'istituzione alla gestione*, Regioni & Ambiente, 104-107.

Emerton L., 1999, *Economic tools for the management of marine protected areas in Eastern Africa*, IUCN pp. 31.

Europarc, *Carta europea per il turismo sostenibile*. Disponibile sul sito http://www.wwf.it/UserFiles/File/WWF%20Turismo/Dossier/Carta%20europea%20del%20turismo%20sostenibile%20nelle%20aree%20protette_Europarc.pdf. Consultato nel mese di Luglio 2009.

Federparchi, 2003, *Aree marine protette: considerazioni e prospettive. Verso una rete che avvii una seria politica di sistema*, Rivista della Federazione Italiana Parchi e delle Riserve Naturali NUMERO 38 - FEBBRAIO 2003, disponibile sul sito www.federparchi.it/rivista/P38/70.html consultato nel mese di maggio 2009.

Hockings M., Stolton S., and Dudley N., 2000, *Evaluating Effectiveness A Framework for Assessing the Management of Protected Areas*, IUCN pp. 132.

ICAM, 2008, *Protocollo sulla Gestione integrata aree costiere* (definito da parte delle Parti Contraenti in sede di Conferenza delle Parti ad Almeria e firmato a Madrid, Spagna, nel gennaio 2008).

La gestione dei siti della Rete Natura 2000, Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE, disponibile su <http://europa.eu.int>. Sito consultato nel 2003.

Martino S., 2006, *Analisi politico economica per la determinazione di nuove strategie istituzionali e gestionali per la fascia costiera: l'implementazione di un modello di scelta delle preferenze per la salina di Tarquinia*, tesi di dottorato in Ecologia e gestione delle risorse biologiche XVII ciclo, Università dell'Illia Tuscia, Viterbo.

Pagine web dedicate all'argomento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare. Disponibile sul sito http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=1021. Sito consultato nel luglio 2009.

Pomroy R., Parks J.E., and Watson L.M., 2004, *How is your MPA doing?*, IUCN pp.234.

Graham *et al*, 2003, *Governance principles for protected areas*. disponibile su www.ioa.ca. Consultato nel Dicembre 2004.

Raccomandazione relativa alla attuazione GIZC delle zone costiere europee, 30 Maggio 2002.

Regione Lazio, 2006 – *Cartografia e monitoraggio delle praterie di Posidonia oceanica comprese tra il promontorio del Circeo e Sperlonga*. Convenzione Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo Università di Roma La Sapienza – Regione Lazio. Rapporto finale.

Salm R.V., Clark J. R., 2000, *Marine and coastal protected areas*, IUCN pp.370.

Strategia Europea per la Protezione della Natura, 2002 – pubblicazione della Commissione Europea, 2002. disponibile su sito ufficiale Natura 2000 della Commissione Europea. sito consultato nel Novembre 2004.